

[•] 2026

**ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED (IN PROCEDURA DI
AMMINISTRAZIONE)**

e

gli *Amministratori congiunti*

(come definiti nel presente piano concordatario, operanti in qualità di agenti di Elite Insurance Company Limited (in procedura di amministrazione) e senza responsabilità personale)

e

i *Creditori del Piano*

(come definiti nel presente piano concordatario)

PIANO CONCORDATARIO
ai sensi della Parte VIII della Legge sulle Società
2014

FRESHFIELDS

INDICE

CLAUSOLA	PAGINA
PART 1 INTRODUZIONE	2
PART 2 DISPOSIZIONI GENERALI	13
PART 3 COME PRESENTARE I CREDITI NEL PIANO	17
PART 4 PAGAMENTI AI CREDITORI DEL PIANO	29
PART 5 POLIZZE TUTELATE DALL'FSCS	35
PART 6 IL VALUTATORE DEI CREDITI DEL PIANO	37
PART 7 I RESPONSABILI DEL PIANO	38
PART 8 GLI AMMINISTRATORI CONGIUNTI	40
PART 9 DOVERI E RESPONSABILITÀ	41
PART 10 COMPLETAMENTO E CESSAZIONE DEL PIANO.....	43
PART 11 DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO	45
Schedule 1 Linee guida per la stima dei crediti	48
Schedule 2 Allegato alla documentazione di supporto	57
Schedule 3 Modulo di richiesta di indennizzo	61

INDICE

CLAUSOLA

PAGINA

PART 1

INTRODUZIONE

1. DEFINIZIONI

- 1.1 Nel presente documento, salvo che il contesto richieda diversamente o salvo diversa espressa previsione, le seguenti espressioni hanno i seguenti significati:

Legge indica la Legge sulle Società 2014 di Gibilterra;

Data di Nomina indica 11 dicembre 2019;

Credito tutelato FSCS accertato indica un Credito tutelato FSCS dopo che esso è stato determinato dai Responsabili del Piano ai sensi della Clausola ;5.1.2

Credito del Piano accertato indica un Credito del Piano dopo che esso è stato concordato ai sensi della Clausola 3.6.12o valutato ai sensi della Clausola ,3.7 e dopo che eventuali Crediti compensabili sono stati compensati ai sensi della Clausola ;2.7.1

Tasso base indica il tasso base della Bank of England;

Giorno lavorativo indica qualsiasi giorno (diverso da un sabato, una domenica o un giorno festivo a Gibilterra) in cui le banche sono aperte per l'esercizio dell'attività a Gibilterra e Londra;

Modulo di richiesta di indennizzo indica il Modulo di richiesta di indennizzo sostanzialmente nella stessa forma dell'esempio fornito in „Allegato 3 da compilarsi dai Creditori del Piano (o dai loro agenti debitamente autorizzati) ai sensi della Clausola 3.5che dettagli le Passività del Piano nei confronti della Società;

Agenti di gestione dei crediti indica Quest e qualsiasi altra entità nominata dalla Società di volta in volta per svolgere funzioni di gestione dei crediti per conto della Società;

Termine per la presentazione delle richieste indica le ore 17:00 (CET) del primo Giorno lavorativo che cade 180 giorni dopo la Data di efficacia;

Società indica Elite Insurance Company Limited (in procedura di amministrazione), una società registrata a Gibilterra con numero di società 91111;

Provvedimento di Convocazione indica il provvedimento del Tribunale datato [13 marzo 2026] che concede alla Società l'autorizzazione a convocare assemblee dei propri creditori in relazione al Piano;

Corte significa la La Corte suprema di Gibilterra;

Portale dei creditori indica il portale disponibile tramite il sito web che i Creditori del Piano possono utilizzare al fine di presentare Moduli di voto e delega, Moduli di richiesta di indennizzo e Documentazione a supporto riguardante i Crediti del Piano;

Comitato dei Creditori indica il comitato dei creditori istituito nell'aprile 2020 ai sensi della procedura di amministrazione della Società.

Credito compensabile indica qualsiasi Passività di un Creditore del Piano nei confronti della Società che sia attualmente esigibile o che possa divenire esigibile in futuro;

Credito Cut-off indica un credito presentato all'FSCS da un Creditore Tutelato dall'FSCS in relazione a una Passività di Cut-off;

Data di Cut-off indica:

- (a) le ore 17:00 CET del 31 dicembre 2027; oppure
- (b) una data successiva che i Responsabili del Piano ritengano opportuna di concerto con l'FSCS, purché i Responsabili del Piano diano ai Creditori del Piano un preavviso di almeno sei mesi di tale data pubblicando un avviso sul sito web;

Passività di Cut-off indica una Passività nei confronti di un Creditore Tutelato dall'FSCS che sarebbe sorta qualora gli Amministratori congiunti avessero esercitato il recesso in relazione alla pertinente Polizza tutelata FSCS alla Data di Cut-off;

Credito per Danni da Recesso indica un credito che rappresenta qualsiasi perdita o danno subito dal Creditore del Piano a causa del fatto che il suo Contratto di assicurazione del Piano sia oggetto di recesso;

Data di Recesso indica la data in cui un Contratto di assicurazione del Piano è stato oggetto di recesso;

Credito del Piano contestato indica qualsiasi Credito del Piano o Credito compensabile deferito al Valutatore dei crediti del Piano ai sensi della Clausola ;3.6.13

Data di efficacia indica la data in cui il provvedimento del Tribunale che dispone l'omologazione del Piano viene consegnato al Registro delle Imprese di Gibilterra e il Piano pertanto diventa efficace;

Decisione di elezione alla difesa indica, in relazione a qualsiasi Contratto di assicurazione del Piano, una decisione della Società di fornire a un Creditore del Piano, o di incaricare per conto di un Creditore del Piano, un avvocato o altro consulente affinché difenda una pretesa avanzata nei confronti di tale Creditore del Piano, nonostante il fatto che il Contratto di assicurazione del Piano potrebbe non far sorgere un obbligo in tal senso;

Costi di difesa elettivi in relazione a qualsiasi Decisione di elezione alla difesa, indica i ragionevoli costi professionali sostenuti dall'avvocato o altro consulente nel difendere il credito, che la Società ha pagato o che è stato concordato siano

pagati dalla Società (inclusi eventuali esborsi e l'imposta su beni e servizi), in entrambi i casi successivamente alla Data di nomina;

Linee guida per la stima dei crediti indica le linee guida per la stima dei crediti contenute in ;Allegato 1

Euro indica la moneta unica dell'Unione europea;

Attività esclusa indica qualsiasi Passività della Società in relazione a un ordine di pagamento periodico emesso dai tribunali dell'Inghilterra;

Relazione Illustrativa indica la relazione datata [•]che spiega l'effetto del Piano ai Creditori del Piano in conformità alla sezione 297 della Legge;

FSCS indica il Fondo di Compensazione dei Servizi Finanziari Limited del Regno Unito (numero di società 03943048);

Accordo FSCS indica l'atto di commutazione e gestione stipulato tra la Società, gli Amministratori congiunti e l'FSCS in data 9 aprile 2024;

Credito tutelato FSCS indica un credito presentato alla Società da un Creditore Tutelato dall'FSCS in relazione a una Passività tutelata FSCS dovuta a tale Creditore Tutelato dall'FSCS;

Manuale per la gestione dei crediti tutelati FSCS indica il manuale del Regno Unito sui crediti emesso il 1 marzo 2022, e concordato da Quest, la Società e l'FSCS, che disciplina l'approvazione dei crediti dei contraenti nei confronti della Società, come di volta in volta modificato;

Creditore Tutelato dall'FSCS indica una persona giuridica che è un "Creditore idoneo" nell'accezione di cui alla Regola 7 delle Norme e che sostiene di essere un creditore della Società in relazione a una Passività tutelata FSCS;

Passività tutelata FSCS indica una Passività del Piano dovuta dalla Società che è soggetta a tutela FSCS in conformità alle Norme;

Polizza tutelata FSCS indica un Contratto di assicurazione del Piano che ha dato luogo, o può dare luogo, a una Passività tutelata FSCS in conformità alle Norme;

Perdita futura è il valore stimato di una perdita derivante a seguito del recesso, non ancora subita da un Altro Creditore di Assicurazione Diretta e non ancora denunciata alla Società né individuata dalla Società;

GFSC indica la Commissione dei Servizi Finanziari di Gibilterra e i suoi successori di volta in volta in qualità di autorità di vigilanza sull'attività di assicurazione generale a Gibilterra;

Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato indica un credito nei confronti della Società, in relazione a una perdita verificatasi ma non denunciata in relazione a un Contratto di assicurazione del Piano;

Insolvency Act indica l'Insolvency Act 2011 di Gibilterra;

Amministratori congiunti indica Edgar Lavarello di PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main Street, Gibraltar e Dan Yoram Schwarzmann di PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Embankment Place, London WC2N 6RH (ciascuno nella rispettiva qualità di amministratore congiunto della Società);

Passività indica qualsiasi passività di un soggetto, sia essa presente, futura, prospettica o condizionale, sia il relativo importo determinato o indeterminato, compori o meno il pagamento di denaro e che sorga in base alla common law, all'equity o per legge, a Gibilterra o in qualsiasi altra giurisdizione, o in qualsiasi altro modo comunque, ma con esclusione di:

- (a) qualsiasi passività che sia preclusa per legge o altrimenti non azionabile; oppure
- (b) una passività ai sensi di un contratto o di un Contratto di assicurazione del Piano che sia nullo;

Credito Netto del Piano accertato indica un Credito del Piano accertato successivamente, ove applicabile, all'effettuazione delle deduzioni previste nella Clausola ;3.12

Prospetto Netto indica un prospetto inviato a un Creditore del Piano che dettaglia il relativo Credito Netto del Piano accertato conformemente alla Clausola ;3.6.10

Credito denunciato ma non ancora liquidato indica un credito nei confronti della Società in relazione a una perdita o a una passività che sia stata denunciata alla Società o individuata dalla Società prima della Data di recesso dal relativo Contratto di assicurazione del Piano ma non concordata dalla Società prima della presentazione come Credito del Piano;

Lettera di offerta indica una lettera di accettazione, una quietanza, un'offerta via email o qualsiasi altro documento di offerta che sia stato ricevuto da un creditore da Elite o da un Agente di gestione dei crediti;

Data di scadenza della polizza originale indica la data in cui il Contratto di assicurazione del Piano del Creditore del Piano era destinato a terminare prima di qualsiasi recesso del Contratto di assicurazione del Piano del Creditore del Piano;

Altri Creditori di Assicurazione Diretta indica un soggetto che è o dichiara di essere un creditore della Società in relazione a un'Altra Passività di assicurazione diretta;

Altra Passività di assicurazione diretta indica qualsiasi Passività del Piano dovuta dalla Società diversa da una Passività tutelata FSCS;

Credito del Piano pagabile indica l'importo pagabile a un Creditore del Piano in relazione al relativo Credito del Piano, calcolato conformemente alla Clausola ;4.1

Data di inizio della polizza indica la data di inizio di un Contratto di assicurazione del Piano;

Posta indica la consegna tramite posta ordinaria o posta aerea;

Procedimenti indica qualsiasi processo, azione, fase o altro procedimento legale (inclusi, senza limitazione, qualsiasi diffida, arbitrato, risoluzione alternativa delle controversie, revisione giurisdizionale, *adjudication*, esecuzione, sequestro, apprensione coattiva di beni, confisca, rientro nel possesso, diritto di garanzia/ritenzione, esecuzione di sentenza, o escussione di qualsiasi interesse di garanzia) in qualsiasi giurisdizione;

Beni significa tutte le forme di beni, materiali e immateriali, inclusi denaro, merci, diritti azionabili in giudizio, terreni e ogni descrizione di beni ovunque situati e anche obbligazioni e ogni descrizione di interesse, sia presente sia futuro, acquisito o condizionale, derivante da, o accessorio a, beni;

Quest significa Quest Consulting (London) Limited;

Valuta rilevante indica:

- (a) ai fini dei Crediti del Piano presentati in Euro, Euro;
- (b) ai fini dei Crediti del Piano presentati in Sterling, Sterling; e
- (c) ai fini di altri Crediti del Piano in altre valute legali, Sterling;

Stato rilevante indica qualsiasi Stato: (i) nel quale un pagamento o un'azione ai sensi del presente Piano deve essere eseguito; oppure (ii) nel quale la Società, gli Amministratori congiunti, il Responsabile del Piano, il relativo Creditore del Piano, o qualsiasi altra persona la cui cooperazione sia richiesta (a giudizio degli Amministratori congiunti o della Società) per dare attuazione al Piano è costituita o opera;

Giorni residui della polizza è il numero di giorni di calendario (come valore assoluto) tra la Data di Recesso e la Data di scadenza originaria della polizza;

Evento di rimozione indica (a seconda dei casi):

- (a) decesso;
- (b) essere dichiarato fallito o essere soggetto a una procedura di accordo volontario con i propri creditori;
- (c) essere condannato per un reato grave (diverso dai reati in materia di circolazione stradale);
- (d) (con riferimento ai Funzionari del Piano) la rinuncia alla propria carica con preavviso di 60 (sessanta) giorni in forma scritta inviato per Posta ai Responsabili del Piano;
- (e) essere interdetto dall'esercizio delle funzioni di amministratore ai sensi della legge di qualsiasi giurisdizione cui è soggetto, incluso, senza pregiudizio per la generalità di quanto precede, il Company Directors Disqualification Act 1986;

- (f) (con riferimento ai Funzionari del Piano) subordinatamente alla previa approvazione del Comitato dei Creditori, essere revocato per giusta causa dai Responsabili del Piano; oppure
- (g) altrimenti divenire incapaci, ad avviso della Società, di svolgere i propri doveri ai sensi del presente Piano.

Credito per copertura sostitutiva indica il valore della Perdita futura stimato utilizzando il costo della copertura sostitutiva;

Rappresentante indica una persona determinata quale rappresentante in conformità alla Clausola ;2.8.1

Credito per restituzione del premio indica il valore della Perdita futura calcolato sulla base di una restituzione del premio;

Regole indica le Norme sulla protezione degli contraenti della Prudential Regulation Authority del Regno Unito;

Sanzioni indica eventuali sanzioni economiche o finanziarie o embarghi commerciali che incidono su una persona o un'attività, amministrati o applicati da un'Autorità per le Sanzioni di volta in volta;

Autorità per le Sanzioni indica l'autorità per le sanzioni di qualsiasi Stato Rilevante o qualsiasi altro organismo governativo nel Regno Unito, nell'Unione europea (incluso qualsiasi Stato membro dell'Unione europea) o in qualsiasi altro Stato Rilevante o organismo sovranazionale avente responsabilità per l'attuazione o l'amministrazione di sanzioni economiche o restrizioni commerciali;

Piano indica il presente piano concordatario nella sua forma attuale o con o subordinatamente a qualsiasi modifica, integrazione o condizione approvata o imposta dal Tribunale e concordata dalla Società o effettuata in conformità alla Clausola ;11.2

Valutatore dei crediti del Piano indica la persona nominata ai sensi di PARTE ;6

Credito del Piano indica le informazioni presentate in un Modulo di richiesta di indennizzo da un Altro Creditore di Assicurazione Diretta in conformità alla Clausola 3.5;

Creditore del Piano indica un Creditore del Piano che ha presentato un Credito del Piano;

Costi del Piano indica tutti i costi che, a ragionevole giudizio degli Amministratori congiunti, rappresentano:

- (a) i costi di progettazione, negoziazione, attuazione e amministrazione del Piano, inclusi la remunerazione e le spese e l'indennizzo dei Funzionari del Piano come concordati con la Società; e
- (b) i Costi di chiusura;

Creditore del Piano indica una persona che:

- (a) è, o dichiara di essere, un creditore della Società in relazione a una Passività del Piano; oppure
- (b) è considerato tale soggetto ai sensi della Clausola ; 2.8.2

Fondi del Piano indica l'importo di liquidità detenuto dalla Società che, secondo il ragionevole giudizio della Società, è disponibile per la distribuzione al momento pertinente per il pagamento ai Creditori del Piano in relazione ai loro Crediti del Piano Pagabili, ma deducendo:

- (a) qualsiasi fondo ricevuto dalla Società dall'FSCS di volta in volta ai sensi del FSCS Agreement; e
- (b) un importo che i Responsabili del Piano stimano rappresentare un adeguato accantonamento per eventuali distribuzioni future, i Costi del Piano e qualsiasi altra Passività della Società;

Contratto di assicurazione del Piano indica qualsiasi contratto o polizza di assicurazione diretta, di qualsiasi tipo, stipulato dalla Società o per conto della Società o in relazione al quale la Società ha una Passività del Piano, ad eccezione di qualsiasi contratto o polizza relativa a Attività escluse;

Passività del Piano indica una Passività dovuta dalla Società (prima dell'applicazione di qualsiasi compensazione, Credito compensabile, deduzione, deposito vincolato, trust o diritto di garanzia) che costituirebbe una "richiesta assicurativa diretta" ai sensi e in conformità ai Regolamenti 243(1) e 250 delle Financial Services (Insurance Companies) Regulations 2020 (Gibraltar), diversa da una Passività relativa a Attività escluse, e che, alternativamente:

- (a) sia sorta alla Data di efficacia; oppure
- (b) possa sorgere dopo la Data di efficacia a seguito di un'obbligazione assunta prima della Data di efficacia;

Responsabili del Piano indica le persone nominate ai sensi di ;PARTE 7

Assemblee del Piano indica le riunioni degli Altri Creditori di Assicurazione Diretta e dei Creditori Tutelati dall'FSCS convocate ai sensi della sezione 296 dell'Act per considerare il Piano;

Funzionari del Piano indica i Responsabili del Piano e il Valutatore dei crediti del Piano e include qualsiasi persona che sia impiegata da tali persone o alla quale funzioni ai sensi del Piano siano delegate da una di tali persone;

Pubblicazioni del Piano indica le pubblicazioni indicate nel Ordine di convocazione;

Sterlina indica la valuta legale di volta in volta di Gibilterra;

Soggetto Successivamente Nominato indica qualsiasi amministratore, liquidatore o altro titolare di carica nella procedura di insolvenza successivo o aggiuntivo nominato di volta in volta in relazione alla Società;

Documentazione a supporto indica tutte le informazioni e la documentazione che devono essere presentate unitamente a un Modulo di richiesta di indennizzo da un Creditore del Piano ai Responsabili del Piano in conformità alle note guida che accompagnano tale Modulo di richiesta di indennizzo o Schedule 2 del presente Piano;

Credito del Piano Sospeso indica un Credito del Piano designato come tale dai Responsabili del Piano ai sensi della Clausola ;2.3

Data di prosecuzione del Credito del Piano Sospeso indica la prima tra:

- (a) la data in cui viene determinato l'esito dei Procedimenti; o
- (b) il primo Giorno lavorativo che cade 12 mesi (o tale periodo più lungo concordato in conformità alla Clausola (2.3.5 dopo la designazione del Credito del Piano come Credito del Piano Sospeso);

Pagamento integrativo indica un importo pagabile a un Creditore del Piano in relazione al relativo Credito del Piano, calcolato in conformità alla Clausola ;4.7

Giorni Totali di Polizza indica il numero di giorni di calendario (come valore assoluto) tra la data di inizio della polizza e la data di scadenza originale della polizza;

Importo Totale del Premio indica un importo pari al valore del premio assicurativo complessivo versato alla Società per il Contratto di assicurazione del Piano;

Pagamento Non Riscosso indica qualsiasi pagamento non ricevuto con successo da un Creditore del Piano entro i termini indicati nella Clausola 4.8a seguito di un tentativo di pagamento da parte della Società, in relazione al quale si considera che la Società abbia adempiuto alle proprie obbligazioni;

Premio non maturato indica il valore del premio assicurativo versato per la parte della polizza assicurativa di cui il contraente non ha beneficiato a causa del recesso;

Credito Concordato Non Pagato indica un credito di un Altro Creditore di Assicurazione Diretta che sia stato concordato dalla Società o per conto della Società prima della presentazione quale Credito del Piano;

Modulo di voto e delega indica il modulo presentato dai Creditori del Piano alla Società per indicare il voto espresso in relazione al Piano. I Creditori del Piano possono altresì indicare, utilizzando tale modulo, se intendono conferire una procura (ove applicabile);

Sito web indica <https://www.pwc.co.uk/elite-insurance>; e

Costi di chiusura indica tutti i compensi e le spese stimati dagli Amministratori congiunti come necessari per procedere alla chiusura della Società (inclusa la gestione della Società) a seguito del completamento e della cessazione del Piano.

1.2 Interpretazione

Nel presente Piano, salvo che il contesto richieda altrimenti o che sia altrimenti espressamente previsto:

- 1.2.1 i riferimenti a parti, clausole, sottoclausole e allegati sono riferimenti, rispettivamente, alle parti, clausole, sottoclausole e allegati del Piano;
- 1.2.2 i riferimenti a una “persona” includono i riferimenti a un individuo, ditta, società di persone, società, società di capitali, ente non incorporato di persone ovvero qualsiasi Stato o agenzia statale;
- 1.2.3 i riferimenti a una legge o a una disposizione di legge includono la stessa come successivamente modificata, emendata o riemanata di volta in volta;
- 1.2.4 il singolare include il plurale e viceversa e le parole che implicano un genere includono tutti i generi;
- 1.2.5 i titoli di parti, clausole, sottoclausole e allegati sono inseriti unicamente per comodità di consultazione e non incidono sull’interpretazione del Piano;
- 1.2.6 i riferimenti a un periodo di giorni includono i sabati, le domeniche e le festività e, ove il giorno finale cada di sabato, domenica o in una festività, il Giorno lavorativo successivo a tale data; e
- 1.2.7 i riferimenti all’ora si intendono riferiti all’ora di Gibilterra (CET/CEST, a seconda dei casi).

1.3 Premesse

- 1.3.1 la Società è stata costituita e registrata a Gibilterra in data 19 aprile 2004 quale società privata a responsabilità limitata per azioni (con numero di registrazione societaria 91111).
- 1.3.2 La Società era stata autorizzata dalla GFSC e, pertanto, era una “Persona Autorizzata” ai sensi di tale termine come definito nel Financial Services Commission Act 2007, fino al ritiro di tale autorizzazione in data 1 febbraio 2019.
- 1.3.3 la Società ha svolto diverse tipologie di attività assicurativa in vari Paesi in tutta Europa, anche tramite coverholder che emettevano polizze assicurative per conto della Società.
- 1.3.4 la Società ha cessato di emettere nuove polizze assicurative ed è entrata in run-off in bonis nel luglio 2017.
- 1.3.5 nel gennaio 2018, la Società è stata acquisita da Gunnary Limited nell’ambito di un gruppo di investitori guidato da Armour Group Limited.
- 1.3.6 poco dopo l’acquisizione di Gunnary Limited, CBL Insurance Limited, il principale riassicuratore della Società, è entrata in liquidazione provvisoria, il che ha contribuito al fatto che la Società si trovasse in violazione dei propri requisiti minimi di capitale.

- 1.3.7 nel corso del 2019, gli amministratori della Società hanno commissionato una revisione attuariale delle riserve indipendente e hanno concluso che la Società non disponeva di attivo sufficiente a far fronte alle proprie passività ed era insolvente su base di stato patrimoniale.
- 1.3.8 In data 11 dicembre 2019, la Società è entrata in procedura di amministrazione a Gibilterra e il Tribunale ha nominato Edgar Lavarello di PricewaterhouseCoopers Limited Gibraltar e Dan Schwarzmann dello studio del Regno Unito PricewaterhouseCoopers LLP quali Amministratori congiunti della Società.
- 1.3.9 Lo scopo della procedura di amministrazione è conseguire un risultato migliore per i creditori della Società nel loro complesso rispetto a quello che sarebbe verosimilmente ottenibile se la Società fosse oggetto di scioglimento e liquidazione (senza essere previamente in procedura di amministrazione).
- 1.3.10 Dalla loro nomina, le attività degli Amministratori congiunti hanno incluso:
- (a) valutazione delle esposizioni della Società derivanti dagli affari sottoscritti;
 - (b) assicurare che i crediti siano approvati in modo efficiente e per un valore appropriato e, ove disponibile, presentati per il pagamento alla autorità del fondo di garanzia competente;
 - (c) adottare misure per creare maggiore valore per il patrimonio della Società e incrementare l'ammontare dell'attivo che potrebbe essere disponibile per la distribuzione ai creditori della Società;
 - (d) valutare le possibili opzioni per distribuire in modo efficiente l'attivo della Società ai suoi creditori;
 - (e) progettare e predisporre il Piano;
 - (f) interloquire con il Comitato dei Creditori; e
 - (g) interloquire con le autorità di vigilanza della Società.
- 1.3.11 I dettagli sullo stato di avanzamento della procedura di amministrazione sono stati inviati ai creditori e sono disponibili sul sito web.
- 1.3.12 Le disposizioni contenute nel presente Piano vengono proposte ai Creditori del Piano quale alternativa alla liquidazione della Società nel breve periodo. Dopo che il Piano sarà stato attuato e i pagamenti saranno stati effettuati, si prevede che la Società entri quindi in liquidazione.

1.4 **Lo scopo del Piano**

- 1.4.1 Il Piano viene proposto allo scopo di concludere le attività della Società a seguito dell'avvio della procedura di amministrazione in data 11 dicembre 2019 a causa della sua insolvenza.
- 1.4.2 L'obiettivo primario del Piano è conseguire un recupero percentuale migliore per i Creditori del Piano nel loro complesso rispetto a quanto sarebbe

verosimilmente possibile se la Società fosse messa in liquidazione senza attuare il presente Piano oppure se dovesse gestire la propria attività in gestione in run-off a tempo indeterminato fino a quando le risorse della Società fossero completamente esaurite. Qualora il presente Piano sia attuato, esso:

- (a) consentire una distribuzione anticipata di denaro da parte della Società;
- (b) consentire ai Creditori del Piano di presentare stime del valore dei loro Crediti del Piano facendo riferimento ai termini delle Linee guida per la stima dei crediti contenute nel Piano;
- (c) prevedere la presentazione, la stima, la valutazione e l'accertamento dei crediti nei confronti della Società in modo efficiente ed equo tra i Creditori del Piano;
- (d) consentire alla Società di pagare un dividendo agli Altri Creditori di Assicurazione Diretta sul loro Credito del Piano accertato il prima possibile e, qualora siano possibili ulteriori distribuzioni prima del completamento del Piano;
- (e) agevolare intese in base alle quali l'FSCS corrisponde indennizzi in relazione ai Crediti tutelati FSCS durante il termine del Piano e successivamente, una volta che il Piano sia stato completato o terminato e la Società si trovi in un processo di chiusura; e
- (f) evitare costi aggiuntivi connessi al mantenimento aperto della procedura di insolvenza della Società.

1.4.3 Il Piano consegnerà lo scopo indicato nella Clausola 1.4 componendo le Passività del Piano e distribuendo i fondi della Società ai Creditori del Piano in modo equo e proporzionato.

1.5 **Soggetti diversi dalla Società e dai Creditori del Piano**

1.5.1 Colin Czapiewski ha prestato e non ha revocato il proprio consenso ad agire in qualità di Valutatore dei crediti del Piano a decorrere dalla Data di efficacia.

1.5.2 Edgar Lavarello of PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main St, Gibraltar GX11 1AA, Gibraltar, Dan Yoram Schwarzmans of PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Embankment Place, London WC2N 6RH and James Cameron of PricewaterhouseCoopers LLP, 7 More London Riverside, SE1 2RT hanno prestato e non hanno revocato il proprio consenso ad agire in qualità di Responsabili del Piano a decorrere dalla Data di efficacia.

PART 2

DISPOSIZIONI GENERALI

2.

2.1 Applicazione del Piano

2.1.1 Il Piano si applicherà a tutte le Passività del Piano e sarà vincolante per tutti i Creditori del Piano.

2.1.2 Il Piano non si applicherà ad alcuna Attività Esclusa e non pregiudicherà i diritti di alcuno dei creditori della Società in relazione all'Attività Esclusa.

2.2 Sospensione dei Procedimenti

2.2.1 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,2.3.1 ai Creditori del Piano non è consentito avviare o proseguire alcun Procedimento nei confronti della Società, in qualsiasi giurisdizione, al fine di accertare l'esistenza o l'ammontare di una Passività del Piano, salvo che:

- (a) con il consenso dei Responsabili del Piano; oppure
- (b) qualora i Procedimenti siano promossi dalla Società e l'oggetto di tali Procedimenti sia la medesima operazione o evento che costituisce l'oggetto della Passività del Piano.

2.2.2 Il Piano non impedisce alla Società di instaurare o proseguire alcun Procedimento nei confronti di un Creditore del Piano.

2.2.3 Ai fini della prescrizione, il decorso dei termini rimarrà sospeso in relazione alle Passività del Piano a decorrere dalla data in cui il Piano diventa efficace.

2.2.4 Nessun provvedimento, sentenza, decisione o lodo ottenuto da un Creditore del Piano in violazione della Clausola 2.2.1o della moratoria imposta dalle sezioni 65 e 66 dell'Insolvency Act darà luogo a un Credito del Piano accertato. Il Creditore del Piano non dovrà cercare di avvalersi di tale provvedimento, sentenza, decisione o lodo per comprovare un Credito del Piano e non avrà alcun diritto di dare esecuzione al provvedimento, alla sentenza, alla decisione o al lodo.

2.3 Crediti del Piano Sospesi

2.3.1 Qualora i Responsabili del Piano ritengano, a loro assoluta discrezionalità, che sarebbe nell'interesse dell'efficiente funzionamento del Piano consentire la prosecuzione dei Procedimenti in corso alla Data di efficacia o l'avvio di Procedimenti in relazione a una determinata Passività del Piano, essi possono sospendere l'applicazione della Clausola 2.2e delle Clausole 3.6.1a 3.6.14con riferimento a qualsiasi Credito del Piano correlato a tale Passività del Piano per un periodo massimo di 12 mesi, divenendo tale Credito del Piano un Credito del Piano Sospeso. I Responsabili del Piano dovranno, non appena ragionevolmente possibile, inviare un avviso via email o per Posta al Creditore del Piano, informando tale Creditore del Piano che il relativo Credito del Piano è divenuto

un Credito del Piano Sospeso. L'avviso dovrà includere l'accordo della Società a essere vincolata dall'esito dei Procedimenti, incluse eventuali impugnazioni.

- 2.3.2 Alla Data di Prosecuzione del Credito del Piano Sospeso, i Responsabili del Piano dovranno, non appena ragionevolmente possibile, inviare un avviso via email o per Posta al Creditore del Piano, informando tale Creditore del Piano che il relativo Credito del Piano non è più un Credito del Piano Sospeso.
- 2.3.3 Se la Data di Prosecuzione del Credito del Piano Sospeso cade successivamente al Termine per la presentazione delle richieste, allora, con riferimento a tale Credito del Piano, tutte le date successive in cui scadono termini o limiti temporali ai sensi di PARTE 3e PARTE 4del Piano saranno differite, rispetto al Termine per la presentazione delle richieste, del numero di giorni intercorrenti tra il Termine per la presentazione delle richieste e la Data di Prosecuzione del Credito del Piano Sospeso.
- 2.3.4 Nulla nella presente Clausola 2.3incide sull'applicazione delle Clausole 3.2a .3.3
- 2.3.5 In ciascun caso specifico, i Responsabili del Piano possono, nella misura ragionevole e appropriata (a loro esclusiva discrezionalità), prorogare il periodo di dodici mesi di cui alla Clausola 2.3.1, mediante avviso al Creditore del Piano interessato.

2.4 **Esecuzione dei Crediti del Piano**

I Creditori del Piano non sono autorizzati ad avviare alcun Procedimento nei confronti della Società, degli Amministratori congiunti o di qualsiasi Funzionario del Piano in qualsiasi giurisdizione, al fine di esigere il pagamento di un Credito del Piano Pagabile, di un Credito del Piano accertato o di qualsiasi altra Passività del Piano o di qualsiasi sua parte, salvo che un Creditore del Piano possa avviare Procedimenti nei confronti della Società qualora la Società non abbia pagato un Credito del Piano Pagabile in violazione di .PARTE 4

2.5 **Effetti dei Procedimenti vietati dalle Clausole 2.2.1e 2.4**

- 2.5.1 Se un Creditore del Piano ottiene denaro, beni o un vantaggio a spese della Società in violazione delle Clausole 2.2.1o ,2.4 il relativo valore lordo sarà trattato come pagamento anticipato del Piano e detratto dal relativo Credito del Piano Pagabile.
- 2.5.2 Ai fini della Clausola ,2.5.1 il valore di qualsiasi importo ottenuto sarà il valore lordo come determinato in via definitiva dai Responsabili del Piano, che agiscono in buona fede, e può includere, senza limitazioni, l'importo che essi ritengano appropriato a titolo di interessi; o costi, oneri o spese sostenuti dalla Società quale conseguenza dei Procedimenti.
- 2.5.3 Nella misura in cui il valore lordo eccede il valore del Credito del Piano Pagabile che il Creditore del Piano altrimenti avrebbe, il Creditore del Piano deterrà l'eccedenza in trust (vincolo fiduciario) per la Società e la pagherà immediatamente alla Società senza compensazione, detrazione, ritenzione, abbattimento o domanda riconvenzionale. Gli interessi matureranno

sull'eccedenza, a decorrere dalla data in cui il valore è ottenuto dal Creditore del Piano, ad un tasso pari a due per cento al di sopra del Base Rate.

2.6 **Nessun interesse**

La Società non effettuerà alcun pagamento ai sensi del Piano per interessi in relazione a un Credito del Piano, salvo per eventuali interessi che costituiscano una parte valida di una Passività del Piano.

2.7 **Compensazione**

2.7.1 Qualora, prima della Data di efficacia, vi siano stati crediti reciproci, debiti reciproci o altri rapporti reciproci tra la Società e qualsiasi Creditore del Piano tali che sussista un Credito compensabile, dal Credito del Piano del Creditore del Piano sarà detratto in compensazione qualsiasi tale Credito compensabile.

2.7.2 Solo il saldo (se del caso) dovuto dalla Società al Creditore del Piano a seguito della detrazione di qualsiasi tale Credito compensabile costituirà il Credito del Piano accertato di tale Creditore del Piano.

2.7.3 Nulla in questa Clausola 2.7 è inteso avere l'effetto di disapplicare o modificare il regime di compensazione in caso di insolvenza contenuto nelle sezioni 135 e 136 dell'Insolvency Act.

2.7.4 A scanso di equivoci, qualsiasi Credito del Piano che sia stato ceduto a un Creditore del Piano dopo la Data di nomina non può essere applicato per estinguere o ridurre qualsiasi Passività di tale Creditore del Piano nei confronti della Società.

2.7.5 Nulla nel Piano pregiudicherà il diritto della Società di far valere un Credito compensabile e riscuotere qualsiasi importo dovuto in relazione a tale Credito compensabile.

2.8 **Rappresentanti**

2.8.1 I Responsabili del Piano possono, a loro esclusiva discrezionalità, designare gli agenti generali di gestione, i manager di pool di sottoscrizione, i titolari di accordi di sottoscrizione vincolanti, i mandati di sottoscrizione vincolanti, i consulenti legali, i broker assicurativi, i coverholder o qualsiasi organismo rappresentativo analogo come Rappresentante.

2.8.2 Salvo notifica contraria da parte del Creditore del Piano, i Responsabili del Piano possono, a loro esclusiva discrezionalità:

- (a) considerare un Rappresentante come pienamente autorizzato a rappresentare il Creditore del Piano interessato per tutti gli scopi connessi al Piano;
- (b) considerare un Rappresentante e ciascuna persona per la quale esso è il Rappresentante come se fossero un unico Creditore del Piano o, a seconda dei casi, debitore in luogo del proprio mandante o dei propri mandanti; e

(c) indirizzare al Rappresentante qualsiasi notifica o altra comunicazione ai sensi del Piano.

2.8.3 I Responsabili del Piano accetteranno dal Rappresentante qualsiasi pagamento dovuto alla Società dal mandante o dai mandanti del Rappresentante e possono effettuare al Rappresentante qualsiasi pagamento dovuto al mandante o ai mandanti ai sensi del Piano. Tali pagamenti da parte della Società libereranno la Società da qualsiasi ulteriore obbligazione in relazione alla Passività del Piano come se fossero stati effettuati al Creditore del Piano. Né i Responsabili del Piano, né gli Amministratori congiunti né la Società avranno alcuna responsabilità nei confronti di un Creditore del Piano derivante dall'applicazione della presente Clausola .2.8.3

2.9 **Nessuna liberatoria**

Nonostante le Clausole 2.2.1 e ,2.4 il presente Piano non sarà interpretato come avente effetto di liberazione, estinzione, modifica, transazione o rinuncia rispetto a qualsiasi Passività dovuta dalla Società salvo nella misura in cui il presente Piano richiede la presentazione dei Crediti del Piano entro il Termine per la presentazione delle richieste e prevede la liberazione e il soddisfacimento dei Crediti del Piano pagabili e dei Pagamenti integrativi nelle Clausole 4.5.4e .4.7.3

2.10 **Nessuna rivalsa**

Salvo quanto previsto dal Piano, i Creditori del Piano non avranno alcuna rivalsa sull'attivo della Società in relazione a qualsiasi Passività del Piano e la Società non avrà alcun obbligo di effettuare alcun pagamento a favore di alcuno dei Creditori del Piano in relazione a qualsiasi Passività del Piano.

PART 3

COME PRESENTARE I CREDITI NEL PIANO

3.

3.1 Data di efficacia

Tutti i Crediti del Piano saranno valutati alla Data di efficacia, salvo quanto previsto nella Clausola .3.6.5

3.2 Avviso della Data di efficacia

3.2.1 Il Piano diverrà efficace alla data in cui il provvedimento del Tribunale che dispone l'omologazione del Piano è consegnato al Registro delle Imprese di Gibilterra.

3.2.2 La Società dovrà, non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di efficacia, inviare a ciascun soggetto che essa ritiene essere un Creditore del Piano per il quale la Società dispone di recapiti un avviso che informi tale soggetto di:

- (a) la Data di efficacia; e
- (b) il Termine per la presentazione delle richieste.

3.2.3 Tutti tali avvisi saranno inviati con le seguenti modalità:

- (a) non appena ragionevolmente possibile, e non oltre due settimane dopo la Data di efficacia, per email o per Posta qualora non sia disponibile un indirizzo email, a ciascun soggetto che la Società ritiene possa essere un Creditore del Piano, ma soltanto qualora gli Amministratori congiunti ritengano che le informazioni di contatto di cui la Società dispone per tale Creditore del Piano siano ragionevolmente verosimilmente aggiornate;
- (b) non appena ragionevolmente possibile, e non oltre due settimane, dopo la Data di efficacia, per email o per Posta qualora non sia disponibile un indirizzo email, a ciascun coverholder o broker assicurativo (o ai rispettivi successori) che la Società sa essere stato responsabile del collocamento di affari assicurativi coperti dal Piano;
- (c) non appena ragionevolmente possibile, e non oltre una settimana dopo la Data di efficacia, mediante avviso sul sito web; e
- (d) non appena ragionevolmente possibile dopo la Data di efficacia, pubblicare nelle Pubblicazioni del Piano un annuncio:
 - (i) che richieda a qualsiasi soggetto che ritenga di essere un Creditore del Piano e che non abbia ricevuto un Avviso della Data di efficacia di contattare la Società;
 - (ii) che informi i Creditori del Piano dove e come possono ottenere un Modulo di richiesta di indennizzo;

- (iii) che richieda ai Creditori del Piano di compilare e restituire alla Società un Modulo di richiesta di indennizzo entro e non oltre il Termine per la presentazione delle richieste; e
- (iv) che notifichi ai Creditori del Piano dove e a chi possano essere rivolti eventuali quesiti sul Piano o sul suo funzionamento.

3.3 Presentazione dei crediti

- 3.3.1 Tutti gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono presentare i Crediti del Piano alla Società al fine di diventare Richiedenti del Piano. I Moduli di richiesta di indennizzo devono pervenire alla Società entro il Termine per la presentazione delle richieste, salvo qualora si applichi la Clausola 3.3.3o .3.3.5
- 3.3.2 Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovranno presentare il proprio Modulo di richiesta di indennizzo tramite il Portale dei creditori ove possibile (o, in alternativa, per posta o via e-mail) e fornire ai Responsabili del Piano dati completi e accurati del conto bancario. La mancata ottemperanza comporterà che l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta non avrà diritto ad alcun pagamento da parte della Società.
- 3.3.3 Nulla in questa Clausola 3.3o nella Clausola 3.4richiederà ai Creditori Tutelati dall'FSCS di presentare Crediti del Piano con riferimento a Passività tutelate FSCS o Passività Cut-off. La presentazione e la determinazione delle Passività tutelate FSCS e delle Passività Cut-off saranno disciplinate dalla PARTE 5del presente Piano.
- 3.3.4 I dettagli delle Passività del Piano forniti alla Società ai fini delle Assemblee del Piano, l'importo in relazione al quale il Creditore del Piano vota alle Assemblee del Piano e qualsiasi valutazione o decisione relativa al valore del credito del Creditore del Piano ai fini di cui sopra non saranno vincolanti per alcuno se non ai fini del voto alle Assemblee del Piano.
- 3.3.5 Qualsiasi Altro Creditore di Assicurazione Diretta che presenti un Modulo di voto e delega valido e non presenti successivamente un Modulo di richiesta di indennizzo separato vedrà il proprio Modulo di voto e delega considerato come un Modulo di richiesta di indennizzo validamente presentato alla Data di efficacia, che sarà quindi determinato conformemente alla Clausola 3.5(salvo che tale Altro Creditore di Assicurazione Diretta abbia scelto di rinunciare a che il proprio Modulo di voto e delega sia trattato come un Modulo di richiesta di indennizzo al momento della presentazione del proprio Modulo di voto e delega).
- 3.3.6 Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono fornire dati completi e accurati del proprio conto bancario, altrimenti non avranno diritto ad alcun pagamento da parte della Società.

3.4 Mancata presentazione di un Modulo di richiesta di indennizzo

- 3.4.1 Tutti i Moduli di richiesta di indennizzo degli Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono pervenire entro e non oltre il Termine per la presentazione delle

richieste, che sarà le 17:00 (CET) del primo Giorno lavorativo che cade 180 giorni dalla Data di efficacia.

- 3.4.2 Qualsiasi Passività del Piano non presentata come Credito del Piano conformemente alla presente PARTE 3 non darà luogo a un Credito del Piano pagabile e tale Creditore del Piano non avrà ulteriori diritti nei confronti della Società in relazione a tale Passività del Piano.

3.5 Moduli di richiesta di indennizzo

- 3.5.1 A ciascun Altro Creditore di Assicurazione Diretta (salvo qualsiasi Altro Creditore di Assicurazione Diretta che abbia presentato un Modulo di voto e delega e non desideri modificare il proprio Credito del Piano) sarà richiesto di compilare un Modulo di richiesta di indennizzo con indicazione di:

- (a) Passività del Piano, deposito vincolato o trust in relazione a ciascun Contratto di assicurazione del Piano; e
- (b) Crediti compensabili.

- 3.5.2 Agli Altri Creditori di Assicurazione Diretta sarà richiesto di presentare i propri Crediti del Piano utilizzando il Portale dei crediti disponibile sul Sito web. Qualora un Altro Creditore di Assicurazione Diretta scelga di compilare un Modulo di richiesta di indennizzo in copia cartacea, dovrà assicurarsi che esso pervenga alla Società entro o in corrispondenza del Termine per la presentazione delle richieste.

- 3.5.3 Gli altri Creditori di Assicurazione Diretta possono scaricare dal Sito web un Modulo di richiesta di indennizzo in bianco, in copia cartacea. Altri Altri Creditori di Assicurazione Diretta possono richiedere che un Modulo di richiesta di indennizzo in copia cartacea sia inviato loro per posta in qualsiasi momento tra la Data di efficacia e la data di 30 giorni antecedente il Termine per la presentazione delle richieste. Entro tre Giorni lavorativi dal ricevimento di tale richiesta, la Società invierà un Modulo di richiesta di indennizzo in bianco, in copia cartacea, all'Altro Creditore di Assicurazione Diretta pertinente.

- 3.5.4 La Società non sarà tenuta a inviare Moduli di richiesta di indennizzo in bianco ai Creditori Tutelati dall'FSCS.

- 3.5.5 Il Modulo di richiesta di indennizzo dovrà essere compilato in conformità alle istruzioni che lo accompagnano o come disponibili sul Sito web.

- 3.5.6 Fatte salve le facoltà dei Responsabili del Piano di richiedere ulteriori informazioni, i Creditori del Piano dovranno fornire, unitamente al proprio Modulo di richiesta di indennizzo, la Documentazione a supporto che essi ritengano sufficiente a giustificare il proprio Credito del Piano.

- 3.5.7 Altri Creditori di Assicurazione Diretta che abbiano un Credito Concordato Non Pagato devono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo, ma sono tenuti unicamente a fornire una copia della propria Lettera di offerta quale Documentazione a supporto.

- 3.5.8 I Richiedenti del Piano dovranno altresì presentare ai Responsabili del Piano, su richiesta, tali ulteriori informazioni come ragionevolmente richiesto, secondo l'opinione dei Responsabili del Piano, affinché la Società possa recuperare Beni da altre parti, inclusi i propri riassicuratori e gli assicuratori RCD (*Responsabilité Civile Décennale*).
- 3.5.9 I Richiedenti del Piano possono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo modificato e/o qualsiasi Documentazione a supporto pertinente modificata in relazione a un Credito del Piano in qualsiasi momento fino al Termine per la presentazione delle richieste. Qualsiasi Modulo di richiesta di indennizzo o informazione presentati in conformità alla presente Clausola 3.5.9e ricevuti entro o in corrispondenza del Termine per la presentazione delle richieste sostituiranno successivamente le informazioni contenute nel pertinente Modulo di voto e delega o nel precedente Modulo di richiesta di indennizzo nella misura in cui vi sia un conflitto.
- 3.5.10 Dopo il Termine per la presentazione delle richieste, i Creditori del Piano non hanno diritto di presentare o modificare un Credito del Piano o di fornire ulteriori informazioni (salvo che venga loro richiesto di farlo dai Responsabili del Piano, dall'Agente di gestione dei crediti o dal Valutatore dei crediti del Piano). Qualsiasi Documentazione a supporto ricevuta dopo il Termine per la presentazione delle richieste (salvo richiesta) sarà ignorata. Nonostante le disposizioni della presente Clausola **3.5.10** la Società può, a sua assoluta discrezione, scegliere di tenere conto di tale Documentazione a supporto per qualsiasi finalità.

3.6 Determinazione dei Crediti del Piano

- 3.6.1 I Responsabili del Piano esamineranno ciascun Modulo di richiesta di indennizzo restituito agli stessi conformemente alla Clausola 3.5 I Crediti del Piano possono consistere in Crediti concordati non pagati, Crediti denunciati ma non ancora liquidati e Crediti per Danni da Recesso.
- 3.6.2 La Passività (se del caso) dovuta dalla Società a un Creditore del Piano sarà pari al valore aggregato del Credito del Piano accertato (se del caso) di tale Creditore del Piano, come stabilito conformemente al Piano.
- 3.6.3 La Società non sarà vincolata da, né sarà disposta a seguire, alcun accordo transattivo concluso tra il Creditore del Piano e un altro assicuratore o riassicuratore qualora ritenga tale accordo transattivo irragionevole.
- 3.6.4 Nell'ambito del processo di determinazione del Credito del Piano accertato di un Creditore del Piano, i Responsabili del Piano applicheranno i principi stabiliti nelle Linee guida per la stima dei crediti. Tale esame includerà (senza limitazione) la considerazione circa:
- (a) se i dettagli dei Contratti di assicurazione del Piano sono corretti e adeguatamente supportati da qualsiasi documentazione presentata unitamente al Modulo di richiesta di indennizzo;
 - (b) se i dettagli delle stime dei Crediti del Piano sono accurati e ragionevoli;

- (c) se vi è un Credito compensabile al quale la Clausola 2.7.1 si applica o può applicarsi; e
- (d) se vi è qualsiasi altra deduzione alla quale la Clausola 3.12 si applica o può applicarsi.

Le Linee guida per la stima dei crediti costituiscono parte integrante dei termini del Piano. Salvo che, secondo la ragionevole opinione dei Responsabili del Piano, sussista un valido motivo per discostarsene, tutti i Crediti del Piano saranno valutati sulla base delle Linee guida per la stima dei crediti.

- 3.6.5 Qualora vi sia un cambiamento significativo nel valore di un Credito del Piano tra la Data di efficacia e il Termine per la presentazione delle richieste, tale cambiamento potrà essere preso in considerazione dai Responsabili del Piano e dal Valutatore dei crediti del Piano, a loro assoluta discrezione, nel concordare o nel decidere sul valore del Credito del Piano.
- 3.6.6 Fino al Termine per la presentazione delle richieste, i Responsabili del Piano possono, di volta in volta, dare avviso al Creditore del Piano specificando ulteriori informazioni o documentazione di supporto che ragionevolmente richiedono per assisterli nel concordare il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili. I richiedenti del credito del Piano forniranno le informazioni o la documentazione di supporto richieste ai sensi della presente Clausola 3.6.6 entro il termine più lungo tra:
 - (a) il Termine per la presentazione delle richieste; o
 - (b) entro 30 giorni dall'invio di tale avviso da parte dei Responsabili del Piano,

in difetto, i Responsabili del Piano avranno diritto di determinare il Credito del Piano sulla base delle informazioni a loro disponibili. I richiedenti del credito del Piano presenteranno tali informazioni o documentazione di supporto in conformità alle istruzioni fornite e nella forma prescritta dalla Società.

- 3.6.7 In qualsiasi momento successivo al Termine per la presentazione delle richieste, i Responsabili del Piano possono, di volta in volta, dare avviso al Creditore del Piano, via email o Post (a discrezione dei Responsabili del Piano), richiedendo ulteriori informazioni o documentazione di supporto ragionevolmente necessarie per assisterli nel concordare il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili, e il Creditore del Piano dovrà fornire qualsiasi informazione o documentazione di supporto richiesta entro 30 giorni dall'invio di tale avviso da parte dei Responsabili del Piano, in difetto, i Responsabili del Piano avranno diritto di determinare il Credito del Piano come riterranno opportuno sulla base delle informazioni a loro disponibili. I richiedenti del credito del Piano presenteranno tali informazioni o documentazione di supporto in conformità alle istruzioni fornite e nella forma prescritta dai Responsabili del Piano.
- 3.6.8 A decorrere dal Termine per la presentazione delle richieste, qualora i Responsabili del Piano non concordino con il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili, ovvero non ritengano che la Documentazione a supporto sia adeguata, essi notificheranno al Creditore del Piano ciò e le relative ragioni, via e-mail o Posta, e richiederanno qualsiasi ulteriore informazione o

documentazione di supporto che li assistesse nel concordare il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili. Entro 30 giorni dalla data di tale avviso il Creditore del Piano dovrà fornire tali ulteriori informazioni o documentazione di supporto ai Responsabili del Piano. Nel caso in cui il Creditore del Piano non presenti la propria risposta e/o le ulteriori informazioni richieste, i Responsabili del Piano avranno diritto di determinare il Credito del Piano come riterranno opportuno sulla base delle informazioni a loro disponibili. Qualora i Responsabili del Piano concordino quindi con il Credito del Piano e i Crediti compensabili, si applicherà la Clausola .3.6.9 Qualora i Responsabili del Piano non concordino con il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili, si applicherà la Clausola .3.6.10

3.6.9 Qualora i Responsabili del Piano concordino con il Credito del Piano e i Crediti compensabili, essi notificheranno questo al Creditore del Piano, via e-mail o Posta (a discrezione della Società) mediante l'invio di un Prospetto Netto, entro 28 giorni dal raggiungimento dell'accordo.

3.6.10 Qualora i Responsabili del Piano non concordino (o concordino solo parzialmente) con il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili, essi notificheranno al Creditore del Piano il rigetto (o il rigetto parziale) del proprio Credito del Piano, via email o Post (a discrezione dei Responsabili del Piano), mediante l'invio di un Prospetto Netto, entro 28 giorni dall'adozione della loro decisione.

3.6.11 Un Prospetto Netto indicherà la valutazione della Società di:

- (a) i Crediti del Piano accertati del Creditore del Piano, consistenti in:
 - (i) le passività dovute dalla Società al Creditore del Piano in relazione al relativo Credito del Piano (incluso, se del caso, se la totalità o una parte degli importi richiesti dal Creditore del Piano siano stati respinti);
 - (ii) i Crediti compensabili dovuti dal Creditore del Piano alla Società che sono ammissibili alla compensazione ai sensi della Clausola ;2.7
- (b) qualsiasi deduzione da applicare al Credito del Piano accertato in conformità alle Clausole ;3.12
- (c) il valore del Credito del Piano che la Società è disposta a concordare e ammettere quale Credito Netto del Piano accertato; e
- (d) se conosciuti dalla Società al momento, eventuali Costi di difesa elettivi sostenuti e riferibili al Creditore del Piano che saranno dedotti dal Credito del Piano Pagabile del Creditore del Piano in conformità alla Clausola .3.11

3.6.12 Se, entro 28 giorni dal ricevimento di un Prospetto Netto, il relativo Creditore del Piano:

- (a) conferma alla Società per iscritto che concorda con tutti i valori indicati nel Prospetto Netto; oppure

- (b) non risponde al Prospetto Netto,
- allora il Credito Netto del Piano accertato del Creditore del Piano nel Piano sarà l'importo indicato dalla Società nel Prospetto Netto di tale Creditore del Piano.
- 3.6.13 Se, entro 28 giorni dal ricevimento di un Prospetto Netto, il Creditore del Piano notifica alla Società che contesta qualsiasi valore contenuto nel Prospetto Netto, il Credito del Piano e i Crediti compensabili (ove applicabile) diverranno un Credito del Piano Contestato e la Società deferirà il Credito del Piano Contestato al Valutatore dei crediti del Piano non appena ragionevolmente possibile.
- 3.6.14 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,3.6.13 la Società può deferire qualsiasi questione al Valutatore dei crediti del Piano qualora, in qualsiasi momento, la Società ritenga che sarà impossibile o impraticabile raggiungere un accordo con un Creditore del Piano in relazione a un Credito del Piano.
- 3.6.15 A scanso di equivoci, ai sensi della Clausola 3.7.10 il Valutatore dei crediti del Piano può, a propria assoluta discrezione, ordinare a un Creditore del Piano di corrispondere la remunerazione (inclusa la remunerazione del Valutatore dei crediti del Piano stesso calcolata su base di costi - tempo (time costs basis)) e gli altri costi da esso sostenuti in relazione al Credito del Piano Contestato di tale Creditore del Piano.
- 3.6.16 Qualora venga effettuato un deferimento al Valutatore dei crediti del Piano, la Società notificherà al Creditore del Piano, per iscritto, via email o Post:
- (a) che il Credito del Piano e i Crediti compensabili (se del caso) sono divenuti un Credito del Piano Contestato;
- (b) che la controversia tra la Società e il Creditore del Piano riguardante il Credito del Piano e/o i Crediti compensabili sarà determinata dal Valutatore dei crediti del Piano in conformità alla procedura di valutazione di cui alla Clausola ;3.7 e
- (c) le ragioni di tale deferimento.
- 3.6.17 Nulla nella presente Clausola 3.6 richiederà alla Società di esaminare i Crediti del Piano in relazione a Passività tutelate FSCS. Qualora un Credito del Piano includa dettagli di Passività tutelate FSCS, la Società dovrà ignorare quegli elementi del Credito del Piano che si riferiscono a Passività tutelate FSCS e saranno trattati in conformità alla PARTE 5 del presente Piano.
- 3.6.18 L'importo per il quale qualsiasi Creditore del Piano vota in un'Assemblea del Piano e/o qualsiasi determinazione, da parte del Presidente (dell'Assemblea) dell'Assemblea del Piano o del Revisore Indipendente dei Voti, di tale importo ovvero decisione in merito a discrepanze tra le informazioni fornite dai Creditori del Piano prima dello svolgimento di un'Assemblea del Piano e le registrazioni della Società, ai fini (in ciascun caso) del voto in un'Assemblea del Piano, non sarà vincolante per la Società, i Creditori del Piano, i Responsabili del Piano e/o il Valutatore dei crediti del Piano per alcuna finalità diversa dal voto.
- 3.6.19 Inoltre, ciascun Creditore del Piano accetta e sarà vincolato dal Piano e dalla sua operatività, inclusi, senza limitazione, l'obbligo di presentare e stimare i

Crediti del Piano in conformità alle Linee guida per la stima dei crediti e la procedura mediante la quale tali Crediti del Piano saranno stimati ai sensi del Piano ovvero determinati dal Valutatore dei crediti del Piano, a seconda dei casi.

3.7 Valutazione dei Crediti del Piano Contestati

3.7.1 Qualora la Società e il Creditore del Piano convengano per iscritto, qualsiasi controversia o altra questione che richieda una determinazione in relazione a un Credito del Piano sarà deferita al Valutatore dei crediti del Piano.

3.7.2 Nel deferire qualsiasi Credito del Piano Contestato al Valutatore dei crediti del Piano ai sensi della Clausola 3.6.13o ,3.6.14 la Società fornirà al Valutatore dei crediti del Piano:

- (a) una copia del Modulo di richiesta di indennizzo (come modificato o rivisto e unitamente a tutti i relativi allegati e alla documentazione di supporto fornita); e
- (b) una copia di qualsiasi avviso, dichiarazione o corrispondenza, ai sensi della presente ,PARTE 3 inviati o ricevuti dalla Società in relazione al Credito del Piano e ai Crediti compensabili.

3.7.3 Il Valutatore dei crediti del Piano avrà accesso a tutte le registrazioni e informazioni pertinenti della Società nella disponibilità o sotto il controllo della Società o dei Responsabili del Piano che essi ritengano necessarie al Valutatore dei crediti del Piano per determinare il Credito del Piano Contestato.

3.7.4 Quando un Credito del Piano Contestato è deferito al Valutatore dei crediti del Piano:

- (a) il Valutatore dei crediti del Piano esaminerà gli atti e i documenti dinanzi a sé entro quattro settimane dal ricevimento delle informazioni di cui alla Clausola .3.7.3 Se necessario, entro tale termine, il Valutatore dei crediti del Piano invierà un avviso alla persona interessata indicando che richiede:
 - (i) ulteriore documentazione, dati o informazioni dal Creditore del Piano, dai Responsabili del Piano o dalla Società, nel qual caso il destinatario dovrà adempiere entro due settimane dal ricevimento della richiesta (o entro l'ulteriore periodo più lungo che sia specificato dal Valutatore dei crediti del Piano in tale avviso); e/o
 - (ii) la Società e il Creditore del Piano (o il relativo Rappresentante debitamente autorizzato) a trattare con lo stesso determinate questioni, nel qual caso la Società (o il relativo Rappresentante debitamente autorizzato) e il Creditore del Piano (o il relativo Rappresentante debitamente autorizzato) compariranno dinanzi al Valutatore dei crediti del Piano, nel tempo e nel luogo (in modalità virtuale o di persona) prescritti dal Valutatore dei crediti del Piano;

- (b) qualora il Valutatore dei crediti del Piano richieda a qualsiasi persona di comparire dinanzi a sé, il Valutatore dei crediti del Piano avrà facoltà di prescrivere tali procedure o disposizioni che ritenga appropriate per assisterlo nel pervenire alla propria decisione;
- (c) il Valutatore dei crediti del Piano può richiedere tali prove (incluse prove peritali), documenti, dati e informazioni che possa richiedere per assisterlo nel pervenire alla propria decisione;
- (d) il Valutatore dei crediti del Piano ha la facoltà discrezionale di consultare tali consulenti, inclusi attuari, consulenti legali e altri esperti, che ritenga appropriati per assisterlo nel pervenire alla propria decisione;
- (e) qualora la Società o il Creditore del Piano non ottemperino a un avviso ai sensi della Clausola 3.7.4 (a) entro due settimane o entro l'ulteriore periodo indicato nell'avviso, il Valutatore dei crediti del Piano avrà facoltà di assumere la propria determinazione sulla base delle altre informazioni a sua disposizione; e
- (f) il Valutatore dei crediti del Piano agirà quale esperto e non quale arbitro.

3.7.5 Le parti di una controversia possono esse stesse richiedere un incontro con il Valutatore dei crediti del Piano. Il Valutatore dei crediti del Piano può, a sua assoluta discrezione, accogliere una richiesta di tale incontro, ma non avrà alcun obbligo di accogliere tale richiesta.

3.7.6 Entro due mesi dalla rimessione al Valutatore dei crediti del Piano del Credito del Piano contestato, il Valutatore dei crediti del Piano notificherà alla Società e al Creditore del Piano la propria determinazione in merito al Credito del Piano contestato, per iscritto, tramite e-mail o posta. Tale determinazione diviene un Credito del Piano accertato alla data di invio dell'avviso, salvo nei casi in cui il Valutatore dei crediti del Piano non concordi che sia stato presentato un valido Credito del Piano.

3.7.7 Qualsiasi avviso fornito dal Valutatore dei crediti del Piano ai sensi della Clausola 3.7.6 costituirà una determinazione definitiva e vincolante del Credito del Piano contestato, nella misura consentita dalla legge, e il Creditore del Piano, i Responsabili del Piano, gli Amministratori congiunti e la Società non avranno alcun diritto di appello o di revisione, né alcun diritto di avviare qualsiasi Procedimento, in relazione sia alla determinazione del Valutatore dei crediti del Piano sia alla procedura impiegata dal Valutatore dei crediti del Piano.

3.7.8 Qualsiasi remunerazione (inclusa la remunerazione del Valutatore dei crediti del Piano stesso calcolata su base di costi a tempo), costi, oneri, spese ed esborsi sostenuti dal Valutatore dei crediti del Piano in relazione a un Credito del Piano contestato, inclusi gli onorari e le spese di eventuali consulenti o esperti consultati dal medesimo ai sensi della Clausola 3.7.4 sarà corrisposta dal Creditore del Piano o dalla Società conformemente alle disposizioni del Valutatore dei crediti del Piano.

- 3.7.9 Se, ai sensi della Clausola ,3.7.8 il Valutatore dei crediti del Piano dispone che la Società effettui un pagamento, la Società effettuerà tale pagamento immediatamente, a valere sul patrimonio della Società quale Costo del Piano.
- 3.7.10 Se, ai sensi della Clausola ,3.7.8 il Valutatore dei crediti del Piano dispone che il Creditore del Piano effettui un pagamento, l'importo di tale pagamento sarà dedotto dal Credito del Piano Pagabile di tale Creditore del Piano prima del pagamento. Se l'importo del pagamento eccede il Credito del Piano Pagabile, il Creditore del Piano corrisponderà l'eccedenza al Valutatore dei crediti del Piano entro due settimane dalla disposizione ai sensi della Clausola , 3.7.8 in difetto di che i Responsabili del Piano faranno sì che la stessa sia corrisposta a valere sul patrimonio della Società quale Costo del Piano, affinché il Valutatore dei crediti del Piano sia rimborsato integralmente.
- 3.7.11 Qualsiasi costo, onere e spesa sostenuti dal pertinente Creditore del Piano saranno a carico del Creditore del Piano. L'importo della quota del Creditore del Piano di eventuali importi ai sensi della Clausola 3.7.10 che non siano corrisposti dal Creditore del Piano al Valutatore dei crediti del Piano potrà essere azionato dalla Società.

3.8 Variazione dei termini

3.8.1 Laddove ciò sia nell'interesse dei Creditori del Piano o del funzionamento efficiente del Piano, la Società potrà, a propria assoluta discrezione, mediante:

- (a) pubblicando un avviso nelle pertinenti Pubblicazioni del Piano;
- (b) pubblicando un avviso sul sito web; oppure
- (c) dando avviso individuale alla parte pertinente,

prorogare uno qualsiasi dei termini previsti nella presente ,PARTE 3 diversi dai termini di cui a 3.7e dal Termine per la presentazione delle richieste, sia per uno o più o tutti i Creditori del Piano.

3.8.2 Qualora la Società ritenga che, per circostanze eccezionali al di fuori del controllo di un Creditore del Piano, tale Creditore del Piano non abbia rispettato un qualsiasi termine, diverso dal Termine per la presentazione delle richieste, la Società potrà, a propria assoluta discrezione, prorogare tale termine per tale Creditore del Piano, senza preavviso.

3.8.3 Laddove ciò sia nell'interesse dei Creditori del Piano o del funzionamento efficiente del Piano, il Valutatore dei crediti del Piano potrà, a propria assoluta discrezione, dando avviso individuale alla parte pertinente (o alle parti pertinenti, a seconda dei casi), prorogare uno qualsiasi dei termini di cui alla Clausola .3.7

3.9 I Richiedenti del Piano devono prestare assistenza

Ciascun Creditore del Piano fornirà alla Società, ai Responsabili del Piano, al Valutatore dei crediti del Piano e agli Agenti di gestione dei crediti tutta l'assistenza ragionevole richiesta in relazione al Piano e in relazione al recupero di qualsiasi Patrimonio o all'esecuzione di obbligazioni dovute alla Società. In

particolare, la Società potrà richiedere le seguenti informazioni a un Creditore del Piano:

- (a) tutti i dettagli su come e quando è sorto un Credito del Piano, sul Contratto di assicurazione del Piano in base al quale è sorto il Credito del Piano e tutti i dettagli dell'entità del Credito del Piano, se ragionevolmente calcolabile; e
- (b) copie chiare e complete di tutti i contratti, ordini, sentenze, decisioni, lodi e atti di closing che siano pertinenti al Credito del Piano, e tutti gli altri documenti che devono essere forniti alla Società ai sensi dei termini del Contratto di assicurazione del Piano tra la Società e il Creditore del Piano, unitamente a tale ulteriore Documentazione a supporto e documentazione che la Società possa ragionevolmente richiedere.

3.10 La Società e i Responsabili del Piano a prestare assistenza ai Creditori del Piano

La Società e i Responsabili del Piano forniranno ai Creditori del Piano tutta l'assistenza ragionevole richiesta da ciascuno di essi in relazione al Piano. Tale assistenza includerà la predisposizione, almeno fino al Termine per la presentazione delle richieste, di un servizio di assistenza telefonica dedicato e di assistenza via email ai Creditori del Piano.

3.11 Elezioni a Difesa e Costi di difesa elettivi

- 3.11.1 La Società, i suoi agenti o gli Amministratori congiunti hanno concordato con taluni Creditori del Piano e potranno di volta in volta concordare con taluni Creditori del Piano di adottare una Decisione di Elezione a Difesa in relazione a un Contratto di assicurazione del Piano e di pagare i correlati Costi di difesa elettivi.
- 3.11.2 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,3.11.3 qualora la Società abbia concordato di pagare i Costi di difesa elettivi la Società potrà detrarre eventuali Costi di difesa elettivi dal Credito del Piano Pagabile del Creditore del Piano (e da qualsiasi Pagamento integrativo).
- 3.11.3 Qualora un Creditore del Piano notifichi di contestare la detrazione dei Costi di difesa elettivi ai sensi della Clausola ,3.11.2 la Società pagherà qualsiasi futuro Credito del Piano Pagabile e qualsiasi Pagamento integrativo senza detrarre tali Costi di difesa elettivi (salvo che, a ragionevole giudizio della Società, il Creditore del Piano abbia in precedenza accettato tale detrazione).
- 3.11.4 I Costi di difesa elettivi da detrarre dal Credito del Piano Pagabile del Creditore del Piano (e da qualsiasi Pagamento integrativo) saranno ridotti di eventuali importi ricevuti da terzi a fronte di tali Costi di difesa elettivi.
- 3.11.5 Qualora l'importo complessivo dei Costi di difesa elettivi ecceda il valore del Credito del Piano Pagabile (e di qualsiasi Pagamento integrativo), tale eccedenza non sarà recuperabile dalla Società nei confronti del Creditore del Piano.

3.11.6 Nonostante la Società abbia adottato una Decisione di Elezione a Difesa e la Società abbia pagato o abbia concordato di pagare i Costi di difesa elettivi, la Società potrà di volta in volta decidere, nel rispetto dei termini del pertinente Contratto di assicurazione del Piano, di revocare tale Decisione di Elezione a Difesa. Fatto salvo quanto sopra, qualora la Società decida di revocare una Decisione di Elezione a Difesa:

- (a) salvo diversa decisione della Società, la Società non sarà responsabile dei costi connessi alla difesa del credito che siano sostenuti dopo la propria decisione di revocare la Decisione di Elezione a Difesa e tali costi sostenuti dal Creditore del Piano per la difesa del credito dopo che tale revoca sia stata notificata a tale Creditore del Piano in conformità alla presente Clausola 3.11.6 non costituiranno una Passività del Piano (salvo nella misura prevista dal pertinente Contratto di assicurazione del Piano);
- (b) la Società resterà responsabile nei confronti dell'avvocato o di altro consulente per i Costi di difesa elettivi sostenuti prima che la Società assuma la decisione di revocare la Decisione di Elezione a Difesa e prima che al consulente legale o ad altro consulente sia inviata dalla Società una notifica scritta della cessazione del relativo mandato; e
- (c) la Società notificherà (per iscritto) al Creditore del Piano interessato, non appena ragionevolmente possibile, la propria decisione di revocare la Decisione di Elezione a Difesa e notificherà al Creditore del Piano l'effetto di tale decisione.

3.12 **Detrazioni dal Credito del Piano Accertato**

3.12.1 La Società può detrarre dal Credito/i del Piano Accertato del Creditore del Piano qualsiasi importo detenuto dalla Società per il Creditore del Piano rilevante in deposito vincolato o in trust (istituto fiduciario di common law).

3.12.2 Se gli importi da detrarre dal Credito del Piano Accertato sono espressi in una valuta diversa da quella in cui il relativo Credito del Piano Pagabile sarà pagato ai sensi della Clausola 4.4 allora i Responsabili del Piano convertiranno le somme detraibili nella valuta in cui il Credito del Piano Pagabile sarà pagato al tasso di cambio di mercato applicabile alla Data di efficacia.

PART 4

PAGAMENTI AI CREDITORI DEL PIANO

4.

4.1 **Calcolo dei Crediti del Piano Pagabili**

4.1.1 Non appena ragionevolmente possibile dopo il Termine per la presentazione delle richieste, la Società determinerà se, secondo la propria ragionevole opinione, tutti i Crediti Netti del Piano accertati possano essere pagati integralmente dalla Società con i propri Fondi del Piano.

4.1.2 Successivamente alla determinazione e, se necessario, alla valutazione di tutti i Crediti del Piano in conformità alle Clausole 3.6e ,3.7 per ciascun Credito Netto del Piano accertato, il Credito del Piano Pagabile sarà determinato come segue:

(a) se i Fondi del Piano sono sufficienti a pagare integralmente tutti i Crediti Netti del Piano accertati, subordinatamente alla Clausola ,4.1.3 il Credito del Piano Pagabile relativo a un Credito Netto del Piano accertato sarà pari all'importo del Credito Netto del Piano accertato;

(b) se i Fondi del Piano sono insufficienti a pagare integralmente tutti i Crediti Netti del Piano accertati, subordinatamente alla Clausola ,4.1.3 il Credito del Piano Pagabile relativo a un Credito Netto del Piano accertato sarà una percentuale del Credito Netto del Piano accertato calcolata come segue:

(i) il Credito Netto del Piano accertato diviso per l'importo complessivo di tutti i Crediti Netti del Piano accertati;

(ii) moltiplicato per i Fondi del Piano.

4.1.3 La Società può detrarre da tutti i Crediti del Piano Pagabili :

(a) tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti per pagare tale Credito del Piano Pagabile al Creditore del Piano rilevante;

(b) qualsiasi importo ottenuto da Procedimenti ai sensi della Clausola 2.5.1;

(c) eventuali Costi di difesa elettivi da detrarre in conformità alla Clausola ;3.11 e

(d) qualsiasi importo che il Valutatore dei crediti del Piano abbia disposto di detrarre in conformità alla Clausola .3.7.10

4.2 **Fondi del Piano disponibili per la distribuzione**

4.2.1 La Società riesaminerà di volta in volta l'Attivo e le Passività della Società al fine di determinare l'importo dei Fondi del Piano che, a giudizio dei Responsabili del Piano, dovrebbero essere resi disponibili in quel momento per

il pagamento ai Creditori del Piano in relazione ai rispettivi Crediti Netti del Piano accertati.

- 4.2.2 Nel determinare tale importo dei Fondi del Piano, la Società dovrà predisporre adeguata provvista per il pagamento di qualsiasi altra Passività della Società, inclusi i Costi del Piano e i Costi di chiusura che gli Amministratori congiunti, la Società o i Responsabili del Piano ritengano prudente e opportuno prevedere.

4.3 **Pagamento dei Crediti del Piano Pagabili**

- 4.3.1 Non appena ragionevolmente praticabile dopo che la Società avrà determinato l'importo dei Fondi del Piano e una volta che tutti i Crediti del Piano siano stati determinati dalla Società in conformità alla Clausola 3.6o definiti dal Valutatore dei crediti del Piano in conformità alla Clausola 3.7 la Società pagherà i Crediti del Piano Pagabili (successivamente a qualsiasi detrazione effettuata in conformità alle Clausole 4.1.3e 4.5.2) ai pertinenti Richiedenti del Piano.

- 4.3.2 Qualsiasi Creditore del Piano che abbia diritto a ricevere un Credito del Piano Pagabile può scegliere che il proprio Credito del Piano Pagabile sia devoluto integralmente (e non solo in parte) a un ente di beneficenza (tale ente di beneficenza sarà selezionato dai Responsabili del Piano di concerto con il Comitato dei Creditori).

4.4 **Valuta di pagamento**

Ai Creditori del Piano sarà corrisposto il proprio Credito del Piano Pagabile in Sterling o in Euro (ciascuna una Valuta Rilevante). Se il Credito del Piano Pagabile del Creditore del Piano è denominato in Sterling, esso sarà pagato in Sterling. Se un Credito del Piano Pagabile è denominato in Euro, esso sarà pagato in Euro.

4.5 **Modalità di pagamento**

- 4.5.1 Tutti i pagamenti effettuati dalla Società a un Creditore del Piano saranno eseguiti, a esclusiva discrezione della Società, alternativamente:

- (a) qualora il Creditore del Piano abbia designato un conto bancario per iscritto o tramite il proprio Modulo di richiesta di indennizzo, mediante trasferimento elettronico su tale conto bancario;
- (b) mediante assegno intestato al Creditore del Piano, o a tale altra persona come il Creditore del Piano richieda per iscritto, inviato per Posta a tale persona;
- (c) qualora un broker abbia fornito prova per iscritto della propria autorità ad agire per conto di un Creditore del Piano, e non sia stato ricevuto alcun avviso in senso contrario da parte del Creditore del Piano, allora mediante trasferimento elettronico a tale broker, a condizione che tale broker abbia superato tutti i controlli richiesti dalla Società; oppure
- (d) con qualsiasi altro metodo appropriato determinato dalla Società.

- 4.5.2 Il Creditore del Piano sopporterà ogni rischio relativo al pagamento ai sensi della Clausola 4.5.1e, a discrezione della Società, potrà essere tenuto a sopportare eventuali costi sostenuti a titolo di detrazione dal proprio Credito del Piano Pagabile.
- 4.5.3 La Società non sarà tenuta a effettuare alcun pagamento ai Creditori del Piano fino a quando la Società non sia soddisfatta che l'effettuazione di tale pagamento non sia vietata da una legge o regolamentazione applicabile ai sensi della Clausola .4.10
- 4.5.4 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,4.6 un Credito del Piano Pagabile si considererà pagato alla data in cui l'assegno viene spedito o viene impartita l'istruzione di trasferimento elettronico ai sensi della Clausola .4.5.1 L'accettazione dell'assegno da parte della banca trattaria, o l'accredito dell'importo del trasferimento elettronico sul conto bancario designato, costituirà valida liberazione ed estinzione del Credito del Piano Pagabile e la Società non avrà alcuna ulteriore Passività per tale Credito del Piano Pagabile.

4.6 **Cessioni**

Qualora un Creditore del Piano notifichi per iscritto alla Società, al Responsabile del Piano o all'Agente di gestione dei crediti di avere ceduto il proprio diritto a un'altra persona, la Società dovrà, subordinatamente alla fornitura da parte del Creditore del Piano di prove soddisfacenti per la Società o per il Responsabile del Piano della legittima cessione, effettuare di conseguenza tale pagamento a tale altra persona e il pagamento a tale persona costituirà valida liberazione della Società e del Responsabile del Piano. Qualsiasi tale avviso deve specificare il nome e l'indirizzo della persona alla quale il pagamento deve essere effettuato.

4.7 **Ulteriori distribuzioni ai Richiedenti del Piano**

4.7.1 La Società potrà di volta in volta (a propria esclusiva discrezione) effettuare uno o più Pagamenti integrativi a favore di tutti gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta con Crediti Netti del Piano accertati, qualora siano disponibili Fondi del Piano al momento pertinente, e a condizione che la Società ritenga che ciò sia ragionevole. Ciascun Pagamento integrativo sarà calcolato come segue:

- (a) qualora i Fondi del Piano al momento in cui si propone di effettuare il Pagamento integrativo siano sufficienti a pagare integralmente tutti i Crediti Netti del Piano accertati (al netto di eventuali importi già pagati in relazione a Crediti del Piano Pagabili), il Pagamento integrativo in relazione a un Credito Netto del Piano accertato sarà pari all'importo del Credito Netto del Piano accertato (al netto di qualsiasi importo già pagato al Creditore del Piano pertinente in relazione al relativo Credito del Piano Pagabile);
- (b) qualora i Fondi del Piano al momento in cui si propone di effettuare il Pagamento integrativo siano insufficienti a pagare integralmente tutti i Crediti Netti del Piano accertati (al netto di eventuali importi già pagati in relazione a Crediti del Piano Pagabili), il Pagamento integrativo in relazione a un Credito Netto del Piano accertato sarà:

- (i) il Credito Netto del Piano accertato (al netto di qualsiasi importo già pagato al Creditore del Piano pertinente in relazione al relativo Credito del Piano Pagabile) diviso per l'importo complessivo di tutti i Crediti Netti del Piano accertati (al netto di eventuali importi già pagati in relazione a Crediti del Piano Pagabili);
- (ii) moltiplicato per i Fondi del Piano al momento in cui si propone di effettuare il Pagamento integrativo.

Tutti i Pagamenti integrativi effettuati dalla Società a favore di un Creditore del Piano saranno eseguiti, ad assoluta discrezione della Società, conformemente alla Clausola .4.5.1

- 4.7.2 Il Creditore del Piano assumerà ogni rischio di pagamento ai sensi della Clausola 4.5.2e, a discrezione della Società, potrà essere tenuto a sopportare eventuali costi sostenuti mediante detrazione dal/dai propri Pagamenti integrativi.
- 4.7.3 Fatta salva la Clausola ,4.6 un Pagamento integrativo si considererà pagato alla data di spedizione dell'assegno o di invio dell'istruzione di trasferimento elettronico. L'accettazione dell'assegno da parte della banca trattaria, ovvero l'accredito dell'importo del trasferimento elettronico sul conto bancario designato, costituirà piena liberazione e soddisfazione del Pagamento integrativo e la Società non avrà alcuna ulteriore Responsabilità in relazione a tale Pagamento integrativo.
- 4.7.4 La Società potrà dedurre da tutti i Pagamenti integrativi tutti i costi e le spese ragionevoli sostenuti per effettuare tale Pagamento integrativo al Creditore del Piano pertinente.
- 4.7.5 Qualsiasi Creditore del Piano che abbia diritto a ricevere un Pagamento integrativo potrà scegliere che il proprio Pagamento integrativo sia devoluto integralmente (e non solo in parte) in beneficenza (tale ente benefico da selezionarsi dai Responsabili del Piano di concerto con il Comitato dei Creditori).

4.8 **Pagamenti non riscossi**

- 4.8.1 Qualora un trasferimento elettronico effettuato ai sensi della Clausola 4.5.1(a) non vada a buon fine senza colpa della Società o della banca della Società (incluso il caso in cui un trasferimento non possa essere effettuato perché il Creditore del Piano non ha fornito informazioni sufficienti in relazione a eventuali verifiche 'know your customer' o anti-money laundering avviate dalla Società), la Società compirà ragionevoli sforzi per portare tale circostanza all'attenzione del Creditore del Piano.
- 4.8.2 Il Creditore del Piano avrà due mesi dalla data del tentativo di pagamento effettuato ai sensi della Clausola 4.8.1 per fornire alla Società coordinate bancarie corrette e aggiornate e/o qualsiasi informazione richiesta in relazione a eventuali verifiche 'know your customer' o anti-money laundering avviate dalla Società (ove applicabile). Entro 14 giorni dal ricevimento di tali coordinate

e/o informazioni, la Società effettuerà un nuovo tentativo di trasferimento elettronico o di pagamento. Il Creditore del Piano potrà essere tenuto a sopportare i costi associati alla ripetizione del pagamento conformemente alla Clausola .4.5.2

- 4.8.3 Se, al secondo tentativo, il trasferimento elettronico o il pagamento non va a buon fine, ovvero se il Creditore del Piano non fornisce coordinate bancarie corrette e aggiornate e/o informazioni entro il termine indicato nella Clausola ,4.8.2 la Società si considererà liberata dalle proprie obbligazioni nei confronti del Creditore del Piano in relazione a tale pagamento.
- 4.8.4 Salvo diversa decisione dei Responsabili del Piano, l'importo pertinente non sarà utilizzato per effettuare alcun ulteriore pagamento in relazione ad altri Crediti del Piano Pagabili o Pagamenti integrativi (a seconda dei casi) e sarà attribuito alla Società e aggiunto al Patrimonio della Società disponibile per una successiva distribuzione ai Creditori del Piano ovvero, qualora la Società decida (previa consultazione con il Comitato dei Creditori) che non vi sarà alcuna distribuzione successiva, sarà versato a un ente benefico scelto dalla Società (previa consultazione con il Comitato dei Creditori).
- 4.8.5 Qualora un assegno inviato ai sensi della Clausola 4.5.1(b) non sia presentato all'incasso entro quattro mesi dalla data di emissione, la Società compirà ragionevoli sforzi per portare tale circostanza all'attenzione del Creditore del Piano, ma la mancata presentazione dell'assegno all'incasso entro sei mesi dalla data originaria di emissione sarà considerata come liberazione delle obbligazioni della Società nei confronti del Creditore del Piano in relazione a tale pagamento. L'importo rappresentato dall'assegno non versato sarà attribuito alla Società e aggiunto al Patrimonio della Società disponibile per una successiva distribuzione ai Creditori del Piano ovvero, qualora la Società decida (previa consultazione con il Comitato dei Creditori) che non vi sarà alcuna distribuzione successiva, sarà versato a un ente benefico scelto dalla Società (previa consultazione con il Comitato dei Creditori).
- 4.8.6 La Società può, a propria discrezione, annullare e rimettere un assegno qualora il Creditore del Piano notifichi tempestivamente (e, in ogni caso, entro il periodo di sei mesi dall'emissione del primo assegno) che l'assegno è stato smarrito o risulta mancante. Il Creditore del Piano potrebbe essere tenuto a sostenere i costi associati alla riemissione conformemente alla Clausola .4.5.2

4.9 **Variatione dei termini temporali**

Ove ciò sia nell'interesse dei creditori o del funzionamento efficiente del Piano, la Società può, mediante:

- (a) la pubblicazione di un avviso nelle pertinenti Pubblicazioni del Piano;
- (b) pubblicando un avviso sul sito web; oppure
- (c) dando avviso individuale alla parte pertinente,

prorogare uno qualsiasi dei termini temporali di cui alla presente .PARTE 4

4.10 **Sanzioni e illegalità**

La Società, i Responsabili del Piano, gli Amministratori congiunti e il Valutatore dei crediti del Piano non saranno tenuti a eseguire alcuna obbligazione del Piano qualora, secondo il loro ragionevole giudizio, l'adempimento di tale obbligazione sarebbe verosimilmente idoneo a violare qualsiasi Sanzione o qualsiasi altra legge o regolamentazione applicabile in qualsiasi Stato Rilevante.

PART 5

POLIZZE TUTELATE DALL'FSCS

5.

5.1 Passività tutelate FSCS

- 5.1.1 Fino alla Data di Cut-off, i Creditori Tutelati dall'FSCS possono presentare crediti in relazione alle Passività tutelate FSCS agli Agenti di gestione dei crediti nel corso ordinario. Né i Creditori Tutelati dall'FSCS né la Società o i Responsabili del Piano saranno vincolati dalle disposizioni della PARTE 3o della PARTE 4del presente Piano nella presentazione, valutazione e pagamento delle Passività tutelate FSCS.
- 5.1.2 Qualsiasi Passività tutelata FSCS presentata agli Agenti di gestione dei crediti conformemente alla Clausola 5.1.1costituirà un Credito tutelato FSCS e, una volta determinata dalla Società conformemente al FSCS Protected Claims Handling Handbook, diverrà un Credito tutelato FSCS accertato per l'importo concordato.
- 5.1.3 I Creditori Tutelati dall'FSCS non hanno diritto a ricevere alcun pagamento dai Fondi del Piano in relazione ai loro Crediti tutelati FSCS. I Crediti tutelati FSCS validi saranno inoltrati dalla Società o dagli Agenti di gestione dei crediti, una volta concordati, all'FSCS per il pagamento in conformità alle Norme.
- 5.1.4 A scanso di equivoci, nulla in questa Clausola 5.1pregiudicherà alcun credito che un Creditore Tutelato dall'FSCS possa vantare nei confronti dell'FSCS in relazione alla propria Passività tutelata FSCS o al pagamento del proprio Credito tutelato FSCS accertato.
- 5.1.5 I Creditori Tutelati dall'FSCS non hanno diritto a ricevere alcun pagamento in relazione a qualsiasi Passività tutelata FSCS che non sia stata presentata all'Agente di gestione dei crediti conformemente alla Clausola 5.1.1prima della Data di Cut-off.

5.2 Avviso della Data di Cut-off

Non oltre un mese prima della Data di Cut-off la Società dovrà dare avviso ai Creditori Tutelati dall'FSCS della Data di Cut-off nei seguenti modi:

- (a) via e-mail o posta (a esclusiva discrezione degli Amministratori congiunti) a ciascun soggetto che la Società ritiene possa essere un Creditore Tutelato dall'FSCS;
 - (b) via e-mail o posta (a esclusiva discrezione degli Amministratori congiunti) a ciascun coverholder (o il suo successore) che la Società sa essere stato responsabile del collocamento di affari assicurativi che possono dare luogo a Passività tutelate FSCS;
 - (c) mediante avviso nelle Pubblicazioni del Piano basate nel Regno Unito;
- e

(d) mediante avviso sul sito web.

5.3 **Cristallizzazione delle Polizze Tutelate dall'FSCS**

- 5.3.1 Con effetto a decorrere dalla Data di Cut-off, le Polizze Tutelate dall'FSCS saranno trattate come se fossero state oggetto di recesso da parte degli Amministratori congiunti alla Data di Cut-off, e i Creditori Tutelati dall'FSCS avranno diritto a presentare crediti in relazione alle Passività di Cut-off all'FSCS. Né i Creditori Tutelati dall'FSCS né la Società o i Responsabili del Piano saranno vincolati dalle disposizioni della PARTE 3o della PARTE 4del presente Piano nella presentazione, valutazione e pagamento delle Passività di Cut-off.
- 5.3.2 Qualsiasi Passività di Cut-off presentata all'FSCS conformemente alla Clausola 5.3.1 non oltre sei mesi dopo la Data di Cut-off costituirà un Credito Cut-off e sarà soggetta alle Norme. A scanso di equivoci, qualsiasi Passività di Cut-off presentata all'FSCS dopo sei mesi potrebbe non essere pagata dall'FSCS.
- 5.3.3 Né la Società né l'FSCS avranno alcuna responsabilità in relazione alle Passività di Cut-off che non sono Crediti Cut-off.
- 5.3.4 I Creditori Tutelati dall'FSCS non hanno diritto a ricevere alcun pagamento dai Fondi del Piano in relazione al loro/i Credito/i Cut-off.
- 5.3.5 A scanso di equivoci, nulla nella presente Clausola 5.3 pregiudicherà eventuali diritti che un Creditore Tutelato dall'FSCS possa avere nei confronti dell'FSCS in relazione al proprio Credito Cut-off.

PART 6

IL VALUTATORE DEI CREDITI DEL PIANO

6.

6.1 Il Valutatore dei crediti del Piano

6.1.1 Il Valutatore dei crediti del Piano avrà i poteri, i diritti e i doveri conferitigli dal Piano.

6.1.2 Il Valutatore dei crediti del Piano sarà inizialmente Colin Czapiewski. La Società avrà la facoltà di nominare un successore adeguatamente qualificato.

6.1.3 La Società stipulerà un accordo con il Valutatore dei crediti del Piano in merito alla sua remunerazione e alle sue spese.

6.2 Poteri, ruolo e doveri del Valutatore dei crediti del Piano

Il Valutatore dei crediti del Piano sarà responsabile dell'accertamento e della determinazione definitiva dei Crediti del Piano Contestati. Il Valutatore dei crediti del Piano agirà in modo indipendente dalla Società e in buona fede e con la dovuta cura e diligenza nell'interesse dei Creditori del Piano nel loro complesso.

6.3 Cessazione dall'incarico

6.3.1 Il Valutatore dei crediti del Piano cesserà dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti un Evento di Rimozione.

6.3.2 Qualora si verifichi una vacanza, per morte, dimissioni o altrimenti, nella carica di Valutatore dei crediti del Piano, la Società provvederà senza indugio a colmare la vacanza.

PART 7

I RESPONSABILI DEL PIANO

7.

7.1 I Responsabili del Piano

7.1.1 I Responsabili del Piano avranno la responsabilità e il potere di gestire e condurre gli affari della Società nell'ambito del Piano.

7.1.2 I Responsabili del Piano saranno inizialmente Edgar Lavarello di PricewaterhouseCoopers Limited, 327 Main St, Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar, Dan Yoram Schwarzmann di PricewaterhouseCoopers LLP, 1 Embankment Place, London, WC2N 6RH e James Cameron di PricewaterhouseCoopers LLP, 7 More London Riverside, London, SE1 2RT. La Società avrà il potere di nominare qualsiasi successore.

7.1.3 Nell'esercizio dei loro poteri e nello svolgimento dei loro doveri ai sensi del Piano, i Responsabili del Piano agiranno in qualità di agente della Società, senza responsabilità personale.

7.2 Poteri dei Responsabili del Piano

I Responsabili del Piano avranno (congiuntamente e individualmente) i poteri specificamente loro conferiti dal Piano, inclusi:

- (a) avere pieno accesso e il potere di divulgare a terzi:
 - (i) tutte le informazioni che essi possano di volta in volta richiedere in merito agli affari della Società che si riferiscono ai Contratti di assicurazione del Piano, ai Crediti compensabili o al funzionamento del Piano; e
 - (ii) tutti i libri, gli atti, i documenti e le altre informazioni, in qualsiasi formato, in possesso o sotto il controllo della Società che si riferiscono ai Contratti di assicurazione del Piano, ai Crediti compensabili o al funzionamento del Piano;
- (b) consultare, ove opportuno, il Comitato dei Creditori della Società in relazione allo stato di avanzamento del Piano;
- (c) presentare, o far presentare dalla Società, istanza al Tribunale per ottenere istruzioni in relazione al Piano;
- (d) delegare o impiegare qualsiasi persona (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Agenti di gestione dei crediti), come ritengono opportuno, per l'esercizio dei loro poteri, diritti, doveri e funzioni ai sensi del Piano;
- (e) per conto della Società, negoziare, transigere, rinunciare o definire i Crediti del Piano o i Crediti compensabili, in conformità alle disposizioni del Piano e in particolare (senza limitazioni) concordare con

i riassicuratori e i Creditori del Piano il pagamento di somme di commutazione;

- (f) compiere tutti gli atti e stipulare e sottoscrivere, in nome e per conto della Società, qualsiasi atto, quietanza o altro documento necessario o accessorio alla completa e corretta attuazione del Piano;
- (g) effettuare qualsiasi pagamento necessario o accessorio all'esercizio delle funzioni dei Responsabili del Piano o della Società, inclusa la corresponsione di eventuali compensi o spese dovuti dalla Società ai Responsabili del Piano; e
- (h) esercitare qualsiasi altro potere necessario o accessorio alla completa e corretta attuazione del Piano.

7.3 **Vacanza**

7.3.1 Qualsiasi persona nominata quale Responsabile del Piano ai sensi della presente Parte cesserà dall'incarico qualora si verifichi nei suoi confronti un Evento di rimozione.

7.3.2 Qualora si verifichi un numero sufficiente di vacanze nella carica di Responsabile del Piano tale che non rimanga alcun Responsabile del Piano, la Società provvederà senza indugio a colmare la vacanza con una o più persone in possesso delle qualifiche richieste, che sia/siano debitamente qualificata/e, secondo il ragionevole giudizio della Società, a espletare le funzioni del/dei Responsabile/i del Piano ai sensi del Piano.

7.3.3 In attesa della nomina di un Responsabile del Piano sostitutivo in conformità alla Clausola ,7.3.2 le funzioni dei Responsabili del Piano ai sensi del Piano saranno esercitate dalla Società.

PART 8

GLI AMMINISTRATORI CONGIUNTI

8.

8.1 **Poteri e doveri degli Amministratori congiunti**

8.1.1 I poteri degli Amministratori congiunti rimarranno quelli esistenti prima della Data di efficacia del Piano e gli Amministratori congiunti eserciteranno tutti i loro poteri, diritti, doveri e funzioni di legge in relazione alla Società.

8.1.2 Senza pregiudizio della generalità della Clausola ,8.1.1 gli Amministratori congiunti continueranno a essere responsabili della raccolta e del realizzo dell'attivo della Società (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i recuperi da riassicurazione) nell'ambito della gestione in run-off dell'attività della Società, in conformità ai loro vigenti diritti e doveri di legge.

8.2 **Esclusione della responsabilità degli Amministratori congiunti**

8.2.1 Né gli Amministratori congiunti né i rispettivi studi, partner, dipendenti, consulenti, rappresentanti e agenti (inclusi, per chiarezza, i Responsabili del Piano) assumeranno alcuna responsabilità personale di alcun tipo in relazione a qualsivoglia obbligazione assunta dalla Società o in relazione a qualsiasi inadempimento da parte della Società nell'osservare, adempiere o rispettare tali obbligazioni o ai sensi di, o in relazione a, eventuali accordi o negoziazioni connessi ovvero ai sensi di qualsiasi documento o dichiarazione resa ai sensi del presente Piano.

8.2.2 Qualsiasi diritto degli Amministratori congiunti ai sensi del presente Piano sarà altresì a beneficio di, ed esercitabile da, qualsiasi successivo incaricato e, pertanto, con riguardo a qualsiasi successivo incaricato, la clausola pertinente si applicherà mutatis mutandis, sicché i riferimenti agli Amministratori congiunti saranno considerati riferimenti a tale successivo incaricato.

8.2.3 Le disposizioni della presente Clausola 8.2 continueranno ad applicarsi a beneficio degli Amministratori congiunti e di qualsiasi successivo incaricato, nonostante il fatto che gli Amministratori congiunti o qualsiasi successivo incaricato possano di volta in volta cessare di agire quale titolare dell'incarico in relazione alla Società.

8.2.4 Nulla nel presente Piano e/o nei documenti accessori in relazione alle obbligazioni di seguito previste opererà al fine di limitare o incidere in alcun modo su qualsiasi diritto di uno qualsiasi degli Amministratori congiunti di cessare di agire quali amministratori della Società.

PART 9

DOVERI E RESPONSABILITÀ

9.

9.1 Doveri dei Funzionari del Piano

I Funzionari del Piano agiranno in buona fede con ragionevole perizia e diligenza nell'interesse dei Creditori del Piano nel loro complesso e eserciteranno i loro poteri, doveri e funzioni ai sensi del Piano al fine di garantire che il Piano sia attuato conformemente ai suoi termini.

9.2 Responsabilità dei Funzionari del Piano

9.2.1 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,9.2.3 i Creditori del Piano non avranno diritto di contestare la validità di qualsiasi atto compiuto o omesso in buona fede e con ragionevole perizia e diligenza dai Funzionari del Piano, dalla Società, dal Comitato dei Creditori della Società o dall'FSCS in esecuzione delle disposizioni del Piano ovvero l'esercizio o lo svolgimento, da parte degli stessi, in buona fede e con ragionevole perizia e diligenza, di qualsiasi potere, dovere o funzione loro conferito ai fini del Piano. La presente Clausola 9.2 non si applicherà alle attività dell'FSCS in relazione allo svolgimento della gestione in run-off dei Crediti tutelati FSCS ai sensi della .PARTE 5

9.2.2 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola ,9.2.3 un Funzionario del Piano non sarà responsabile di alcuna perdita derivante da qualsiasi atto da esso compiuto o omesso, salvo che tale perdita sia imputabile a propria negligenza volontaria, violazione di obblighi di legge, violazione di un obbligo fiduciario, frode o disonestà.

9.2.3 Nulla nella presente Clausola 9.2 impedirà o precluderà che il Valutatore dei crediti del Piano sia responsabile per negligenza in relazione all'espletamento delle proprie funzioni ai sensi del presente Piano.

9.3 Manleva

9.3.1 I Funzionari del Piano avranno diritto a una manleva a valere sul Patrimonio della Società nei confronti di:

- (a) tutti i Procedimenti instaurati o promossi nei loro confronti in relazione a qualsiasi atto compiuto o omesso in relazione alla Società da parte degli stessi in buona fede, senza negligenza, violazione di doveri, violazione di un obbligo fiduciario, frode o disonestà, nel corso dell'espletamento dei loro doveri e funzioni ai sensi del Piano; e
- (b) tutti i costi, oneri, spese e passività correttamente sostenuti da ciascuno di essi nel corso dell'espletamento dei loro doveri e funzioni ai sensi del Piano.

9.3.2 In aggiunta alle disposizioni generali della Clausola ,9.3.1 i Funzionari del Piano avranno diritto a una manleva a valere sul Patrimonio della Società:

- (a) nei confronti di qualsiasi passività da essi sostenuta nel difendersi in qualsiasi Procedimento, sia civile sia penale, in relazione a qualsiasi negligenza volontaria, violazione di obblighi di legge, violazione di un obbligo fiduciario, frode o disonestà relative al funzionamento del Piano, qualora:
 - (i) sia pronunciata sentenza a loro favore; o
 - (ii) qualora siano assolti; e
- (b) in relazione a qualsiasi istanza in tali Procedimenti in cui un provvedimento di esonero sia loro concesso da un tribunale dalla responsabilità per negligenza volontaria, violazione di obblighi di legge, violazione di un obbligo fiduciario, frode o disonestà relative al funzionamento del Piano.
- (c) Ai fini di qualsiasi manleva nel Piano, i riferimenti agli Amministratori congiunti, ai Responsabili del Piano, al Valutatore dei crediti del Piano, al Comitato dei Creditori e all'FSCS includeranno, ove il contesto lo consenta, i rispettivi studi, presenti e futuri, colleghi, membri, partner e dipendenti, nonché qualsiasi persona giuridica o partnership di cui essi siano membri, partner, funzionari o dipendenti e i partner, i colleghi, i membri, gli azionisti, i funzionari e i dipendenti di tale persona giuridica o partnership.

9.4 Assicurazione

La Società può:

- (a) acquistare e mantenere, per i Funzionari del Piano, un'assicurazione contro qualsiasi passività per la quale la Società sarebbe obbligata a manlearli ai sensi della Clausola ,9.3.1 e
- (b) pagare i costi sostenuti dai Funzionari del Piano o dagli Amministratori congiunti nel difendersi in Procedimenti della natura descritta nella Clausola ,9.3.2 a condizione che tale soggetto rilasci alla Società un impegno a rimborsarla (con interessi) alla conclusione di tali Procedimenti, qualora tale soggetto non abbia diritto a una manleva ai sensi della Clausola .9.3.2

PART 10

COMPLETAMENTO E CESSAZIONE DEL PIANO

10.

10.1 Completamento del Piano

Qualora i Responsabili del Piano deliberino che tutti i Crediti del Piano e i Crediti compensabili siano stati determinati e che tutti i Crediti del Piano pagabili siano stati pagati integralmente, i Responsabili del Piano provvederanno a far pubblicare un avviso sul sito web entro tre Giorni lavorativi indicando che il Piano è stato completato.

10.2 Cessazione del Piano

10.2.1 Il Piano cesserà al verificarsi di:

- (a) la Società emetta l'avviso ai sensi della Clausola 10.1e i Responsabili del Piano, previa consultazione con il Comitato dei Creditori, determinino che è nell'interesse dei Creditori del Piano che il Piano cessi; oppure
- (b) qualora, a parere dei Responsabili del Piano, il Piano non sia ragionevolmente in grado di essere completato alle condizioni previste, i Responsabili del Piano possono deliberare che il Piano cessi.

10.2.2 Qualora si applichi la Clausola 10.2.1 (a) o 10.2.1 (b) la Società emetterà un avviso entro tre Giorni lavorativi sul sito web indicando che il Piano è cessato alla data dell'avviso.

10.2.3 A seguito di un avviso ai sensi della Clausola 10.2.1 (a) le disposizioni del Piano, ad eccezione di quelle richiamate nella Clausola 10.2.3 non avranno ulteriore efficacia, salvo che:

- (a) qualsiasi pagamento già effettuato ai Creditori del Piano ai sensi del Piano non sarà pregiudicato dalla cessazione del Piano, nella misura in cui ciò sia consentito dalla legge;
- (b) tutti i Crediti del Piano pagabili, al netto di eventuali importi pagati a titolo di dividendo, continueranno a costituire debiti della Società, salvo che essi saranno ridotti nella misura in cui un Creditore del Piano abbia ottenuto una sentenza per qualsiasi somma in Procedimenti avviati in conformità alle Clausole 2.2.1o ;2.4
- (c) qualora l'avviso ai sensi della Clausola 10.2.1 (a) sia emesso dopo il Termine per la presentazione delle richieste, le Altre passività di assicurazione diretta che non siano state presentate alla Società come Crediti del Piano non costituiranno debiti della Società; e
- (d) la Società rimarrà responsabile in relazione a qualsiasi Passività tutelate FSCS e (se applicabile) qualsiasi Passività Cut-off, ma nessun Creditore Tutelato dall'FSCS avrà alcun diritto ad alcun pagamento da parte della

Società in relazione a qualsiasi Passività tutelate FSCS o (se applicabile) qualsiasi Passività Cut-off.

- 10.2.4 Le disposizioni delle Clausole ,1 ,2.9 ,2.10 ,11.3 ,11.4 e ,11.5 e PARTE 7e PARTE 8resteranno in vigore successivamente alla cessazione del Piano e a qualsiasi scioglimento e liquidazione o dissoluzione della Società.

PART 11

DISPOSIZIONI GENERALI DEL PIANO

11.

11.1 Data di efficacia

Il Piano diverrà efficace alla Data di efficacia.

11.2 Modifica del Piano

11.2.1 La Società può, in qualsiasi udienza del Tribunale ai fini dell'omologazione del Piano, prestare, per conto dei Creditori del Piano, il consenso a qualsiasi modifica o integrazione del Piano o a qualsiasi termine o condizione che non abbia, direttamente o indirettamente, un effetto materialmente pregiudizievole sugli interessi di qualsiasi Creditore del Piano ai sensi del Piano.

11.2.2 Fatto salvo quanto previsto dalla Clausola 11.2.4 che segue, la Società avrà il potere, in qualsiasi momento dopo la Data di efficacia, qualora ritenga opportuno farlo, di modificare qualsiasi disposizione del presente Piano, purché, secondo il ragionevole giudizio della Società, tali modifiche non alterino materialmente l'effetto o la sostanza economica del Piano, previa consultazione con il Comitato dei Creditori e senza consultare i Creditori del Piano.

11.2.3 La Società informerà i Creditori del Piano di qualsiasi modifica apportata in conformità alla Clausola 11.2.2 mediante pubblicazione di un avviso sul sito web, e tali modifiche saranno vincolanti per i Creditori del Piano, la Società, il Valutatore dei crediti del Piano e i Responsabili del Piano a decorrere dalla data di tale avviso, e il Piano sarà modificato di conseguenza.

11.2.4 La Società deve richiedere l'approvazione del Tribunale per qualsiasi modifica del Piano che, secondo il ragionevole giudizio della Società, alteri materialmente l'effetto o la sostanza economica del Piano. Qualsiasi modifica approvata dal Tribunale sarà vincolante per i Creditori del Piano, la Società, il Valutatore dei crediti del Piano e i Responsabili del Piano a decorrere dalla data stabilita dal Tribunale e il Piano sarà modificato di conseguenza.

11.2.5 La Società informerà i Creditori del Piano di qualsiasi modifica apportata in conformità alla Clausola 11.2.4 mediante pubblicazione di un avviso sul sito web.

11.3 Avvisi

11.3.1 Senza pregiudizio per la Clausola 11.4 qualsiasi avviso o altra comunicazione scritta da fornire ai sensi del presente Piano o in relazione allo stesso deve essere fornito per iscritto e si riterrà debitamente fornito se è (i) consegnato a mano o inviato per Posta oppure (ii) inviato elettronicamente, a:

- (a) nel caso della Società, degli Amministratori congiunti o dei Responsabili del Piano, via e-mail a uk_elite2@pwc.com o a qualsiasi altro indirizzo che la Società possa notificare ai Creditori del Piano ai fini della presente Clausola ;11.3.1

- (b) nel caso degli Agenti di gestione dei crediti, via e-mail a elite - insurance.scheme@quest-group.co.uk o a qualsiasi altro indirizzo che i Responsabili del Piano possano notificare ai Creditori del Piano ai fini della presente Clausola ;11.3.1
- (c) nel caso del Valutatore dei crediti del Piano, all'indirizzo e-mail specificato dal Valutatore dei crediti del Piano nella corrispondenza con la parte interessata; e
- (d) nel caso di un Creditore del Piano o di un broker, al relativo ultimo indirizzo noto o indirizzo e-mail secondo i Responsabili del Piano.

11.3.2 Qualsiasi avviso o altra comunicazione scritta da fornire ai sensi del Piano si riterrà notificata alla prima delle seguenti date:

- (a) se consegnato a mano, il primo Giorno lavorativo successivo alla consegna;
- (b) se inviato per Posta, il secondo Giorno lavorativo successivo alla spedizione se il destinatario si trova nel paese di spedizione, altrimenti il settimo Giorno lavorativo successivo alla spedizione;
- (c) se inviato elettronicamente, in conformità alla Clausola ;11.4.4 o
- (d) il Giorno lavorativo in cui l'avviso o la comunicazione viene effettivamente ricevuto dal destinatario.

11.3.3 Ai fini della prova della ricezione, nel caso di un avviso inviato per Posta, costituirà prova sufficiente che la busta sia stata correttamente affrancata, indirizzata e imbucata.

11.3.4 L'omissione accidentale dell'invio di qualsiasi avviso, comunicazione scritta o altro documento in conformità alla presente Clausola 11.3o la mancata ricezione di tale avviso da parte di un Creditore del Piano non pregiudicherà le disposizioni del presente Piano.

11.4 Comunicazioni elettroniche

11.4.1 Nonostante qualsiasi disposizione contraria del Piano (incluso qualsiasi obbligo che gli avvisi o le informazioni siano inviati per Posta), le informazioni concernenti i Crediti del Piano (incluso qualsiasi Modulo di richiesta di indennizzo o le pertinenti informazioni di accompagnamento, ma non incluse le copie di qualsiasi pertinente documentazione di supporto che non sia stata originariamente prodotta in forma elettronica) e qualsiasi altra comunicazione che debba essere o possa essere fornita o inviata ai sensi del presente documento possono, a scelta del Creditore del Piano, essere fornite o inviate dalla Società, dal Valutatore dei crediti del Piano, dai Responsabili del Piano o dal relativo Creditore del Piano in forma elettronica all'indirizzo specificato a tal fine da tale Creditore del Piano o dalla Società, dai Responsabili del Piano o dal Valutatore dei crediti del Piano, anche mediante notifica a tale indirizzo che le informazioni pertinenti sono state pubblicate sul sito web.

11.4.2 Nonostante qualsiasi disposizione contraria del Piano, gli avvisi forniti in conformità ai termini del Piano possono essere forniti in forma elettronica.

11.4.3 Qualora qualsiasi comunicazione sia inviata alla Società in forma elettronica:

- (a) una copia cartacea di qualsiasi messaggio di posta elettronica deve essere inviata alla Società, ove richiesto;
- (b) la ricezione, da parte del Creditore del Piano, di un riscontro automatico costituirà prova conclusiva che il messaggio di posta elettronica è stato inviato in conformità alla Clausola ;11.4.1 e
- (c) il messaggio di posta elettronica non si considererà ricevuto salvo che sia ricevuto nella casella di posta della Società e la Società sia in grado di aprirlo e stamparlo, unitamente a qualsiasi allegato, e, ove richiesto, salvo che una copia cartacea sia ricevuta in conformità alla Clausola .11.4.3 (a)

11.4.4 Fatte salve le disposizioni della Clausola ,11.4.3 (c) l'avviso fornito, o le informazioni fornite, in forma elettronica si considereranno ricevuti il primo Giorno lavorativo che inizia dopo la scadenza di 48 ore dal momento in cui sono stati inviati dal mittente, a condizione che gli stessi siano stati inviati al numero o all'indirizzo specificato a tal fine dal relativo Creditore del Piano ovvero dalla Società, dai Responsabili del Piano o dal Valutatore dei crediti del Piano;

11.4.5 La prova che un avviso contenuto in forma elettronica sia stato inviato in conformità alla Clausola 11.3.1e alla presente Clausola 11.4costituirà prova conclusiva che l'avviso è stato fornito.

11.5 **Legge applicabile e giurisdizione**

Il Piano sarà disciplinato e interpretato in conformità alle leggi di Gibilterra e, fatte salve le disposizioni delle Clausole ,2.2 2.3e ,3.7 il Tribunale avrà giurisdizione esclusiva per conoscere e decidere qualsiasi causa, azione o procedimento e per risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere da qualsiasi Passività del Piano, dalla Relazione Illustrativa o da qualsiasi disposizione del Piano, ovvero da qualsiasi azione compiuta o omessa ai sensi del Piano o in connessione con la procedura di amministrazione del Piano e, a tali fini, i Creditori del Piano si sottopongono irrevocabilmente alla giurisdizione del Tribunale. Nulla nella presente Clausola ,11.5 pregiudicherà la validità di qualsiasi accordo tra la Società e un Creditore del Piano in merito alla legge applicabile a qualsiasi contratto di assicurazione.

Datato [•] 2026

Schedule 1

Linee guida per la stima dei crediti

1. INTRODUZIONE

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALTRI CREDITORI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

I. CREDITI CONCORDATI NON PAGATI

II. CREDITI DENUNCIATI MA NON ANCORA LIQUIDATI

III. CREDITI PER DANNI DA RECESSO

a) VALORE DELLA PERDITA FUTURA

- copertura sostitutiva**
- restituzione del premio**
- stima IBNR**

1. INTRODUZIONE

- 1.1 Le Linee guida per la stima dei crediti sono intese a rendere il processo di valutazione, che la Società seguirà nella valutazione dei Crediti del Piano, il più trasparente possibile per gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta. Le Linee guida per la stima dei crediti descrivono l'approccio che la Società si aspetterà che gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta seguano nella valutazione dei loro Crediti del Piano. Ai sensi del Piano, le Linee guida per la stima dei crediti saranno applicate dalla Società nel procedere a determinare il valore stimato di tali crediti.

Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero leggere il presente Allegato nella sua interezza.

- 1.2 I Creditori Tutelati dall'FSCS dovrebbero presentare un credito esclusivamente ai fini del voto. Non sono tenuti a presentare un Credito del Piano e dovrebbero continuare a presentare i crediti derivanti dalle loro Polizze Tutelate dall'FSCS nel normale corso fino alla Data di Cut-off. La presentazione e la determinazione delle Passività tutelate FSCS e delle Passività di Cut-off saranno disciplinate dalla PARTE 5 del Piano.
- 1.3 Le Linee guida per la stima dei crediti sono concepite per essere di ausilio agli Altri Creditori di Assicurazione Diretta nello sviluppo delle loro stime dei loro Crediti del Piano, mediante l'esposizione di tecniche di stima generalmente accettate nel mercato assicurativo.
- 1.4 Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta non sono, tuttavia, impediti dall'utilizzare altri approcci, ove opportuno e purché tali approcci siano adeguatamente supportati e le ipotesi utilizzate possano essere ragionevolmente giustificate dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Qualora la Società ritenga che tali tecniche possano essere giustificate, allora tali tecniche possono essere utilizzate nella valutazione dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta interessato.
- 1.5 Qualora la Società non riesca a raggiungere un accordo con un Altro Creditore di Assicurazione Diretta in relazione a qualsiasi elemento del relativo Credito del Piano, la Società deferirà il Credito del Piano contestato al Valutatore dei crediti del Piano per la determinazione da parte del medesimo, conformemente alle disposizioni del Piano.
- 1.6 Tutte le polizze assicurative degli Altri Creditori di Assicurazione Diretta sono state oggetto di recesso. Qualsiasi Altro Creditore di Assicurazione Diretta dell'assicurazione che presenti un Modulo di richiesta di indennizzo per danni derivanti dal recesso dalla polizza è tenuto ad adottare misure ragionevoli per mitigare le perdite subite a seguito del recesso. Ad esempio, adottando misure ragionevoli per ottenere una copertura sostitutiva assicurativa comparabile per il periodo residuo del contratto di assicurazione oggetto di recesso.
- 1.7 L'ambito e l'applicazione delle Linee guida per la stima dei crediti e la documentazione di supporto richiesta a sostegno di un credito differiscono a seconda del tipo di contratto di assicurazione e di Credito del Piano che viene presentato. La documentazione di supporto che i Creditori del Piano dovrebbero

fornire a sostegno delle proprie stime dei Crediti del Piano è indicata nell'Allegato 2.

- 1.8 La Società non sarà, salvo che sia giuridicamente obbligata a farlo, vincolata da, né tenuta a seguire, alcun accordo transattivo concluso tra un Creditore del Piano e un altro assicuratore o un terzo.

- 1.8.1 Qualora, in qualsiasi fase del processo di approvazione dei crediti, un Altro Creditore di Assicurazione Diretta abbia domande relative all'applicazione o alla potenziale applicazione delle Linee guida per la stima dei crediti al proprio credito, lo stesso dovrebbe contattare l'Agente di gestione dei crediti della Società utilizzando i recapiti di seguito indicati per ulteriori indicazioni.

E-mail: [Elite -insurance.scheme@ quest -group.co.uk](mailto:Elite-insurance.scheme@quest-group.co.uk)

Posta: Elite Insurance SoA, c/o Quest Consulting, 52 – 54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH, UK

Telefono:

Linea di assistenza in inglese: 0800 327 7278

Linea di assistenza non UK: +33 8 05 98 54 71

Sito web: www.pwc.co.uk/elite-insurance

- 1.9 Altri Creditori di Assicurazione Diretta potrebbero inoltre desiderare di consultare consulenti professionali idonei per comprendere le presenti linee guida e valutare il proprio Credito del Piano nei confronti della Società.

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALTRI CREDITORI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

- 2.1 Il credito di un Altro Creditore di Assicurazione Diretta nei confronti della Società può consistere in uno o più dei seguenti elementi di credito, subordinatamente all'adozione, da parte di un creditore, di misure appropriate per mitigare le perdite subite:

- (a) ***Credito concordato non pagato***, che è un credito che è stato concordato dalla Società o per conto della Società prima della presentazione come Credito del Piano ma che non è stato pagato dalla Società oppure laddove un importo residuo rimanga non pagato a seguito di un pagamento da parte di un fondo di garanzia e laddove non sussista surroga.

Altri Creditori di Assicurazione Diretta con un Credito concordato non pagato devono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo alla Società, ma sono tenuti unicamente a fornire una copia della propria Lettera di offerta quale Documentazione a supporto, salvo che il creditore intenda modificare il valore del Credito del Piano, presentare un nuovo Credito del Piano, o altrimenti intenda condividere ulteriore Documentazione a supporto. In conformità alla sezione 3.6, i

Responsabili del Piano possono, in qualsiasi momento, richiedere ulteriori informazioni o prove ragionevolmente richieste per assisterli.

- (b) **Credito denunciato ma non ancora liquidato**, che è un credito nei confronti della Società in relazione a una perdita o passività che è stata denunciata alla Società o individuata dalla Società prima della Data di recesso dal Contratto di assicurazione del Piano pertinente, ma non concordata dalla Società prima della presentazione come Credito del Piano.

Altri Creditori di Assicurazione Diretta con un Credito denunciato ma non ancora liquidato devono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo con i dettagli dell'importo di qualsiasi credito stimato che è stato notificato alla Società prima della Data di recesso ma che non è divenuto un Credito concordato non pagato. Altri Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono fornire documentazione di supporto del proprio Credito denunciato ma non ancora liquidato.

- (c) **Credito per Danni da Recesso**, che è un credito che rappresenta il valore effettivo o stimato di qualsiasi perdita subita dal contraente a causa del fatto che la relativa polizza sia oggetto di recesso.

Si prevede che un Credito per Danni da Recesso sia valutato sulla base di una **Perdita futura**, che è il valore stimato di una perdita derivante in conseguenza del recesso. Tale perdita potrebbe non essere ancora stata subita da un Altro Creditore di Assicurazione Diretta e non è stata ancora denunciata alla Società né individuata dalla Società.

Ulteriori dettagli delle metodologie di stima per una Perdita futura sono forniti nel paragrafo 2.2 di seguito.

Qualora nuovi crediti siano stati notificati o individuati dopo la Data di recesso, ciò sarà classificato come Perdita futura.

2.2 Perdita futura

2.2.1 Il valore della perdita per un Altro Creditore di Assicurazione Diretta quale conseguenza del fatto che la relativa polizza sia oggetto di recesso dovrebbe essere stimato utilizzando una delle seguenti metodologie di stima:

- (a) **Copertura sostitutiva** - il costo di una copertura sostitutiva comparabile per il periodo residuo del contratto di assicurazione oggetto di recesso;
- (b) **Restituzione del premio** - una stima di una restituzione del premio proporzionale basata sulla parte non scaduta di qualsiasi polizza; oppure
- (c) **Stima IBNR** - una stima di un credito per sinistro verificatosi ma non denunciato (“**IBNR**”) in relazione alla polizza oggetto di recesso.

Tali metodologie di stima sono spiegate più dettagliatamente di seguito.

2.2.2 Copertura sostitutiva

- (a) Il valore di una Perdita futura può essere stimato utilizzando il costo della copertura sostitutiva (un “**Credito per copertura sostitutiva**”). La stima di un Credito per copertura sostitutiva sarà pari al premio assicurativo dovuto per una polizza comparabile, riferito esclusivamente al periodo residuo del Contratto di assicurazione del Piano che è stato oggetto di recesso, con una compagnia assicurativa alternativa.
- (b) Affinché un Credito per copertura sostitutiva sia accettato dalla Società, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dell’assicurazione devono fornire almeno un preventivo assicurativo o un prospetto di polizza sostitutiva in relazione a una polizza che sia quanto più possibile simile alla polizza originale fornita dalla Società. I criteri principali di somiglianza includono:
- durata originaria della polizza;
 - durata residua della polizza;
 - somma assicurata;
 - bene, contenuto o servizio a rischio; e
 - condizioni di polizza, includendo, in particolare, le voci di danno e qualsiasi limite o esclusione di polizza.

Ciò sarà considerato e valutato dalla Società di conseguenza.

2.2.3 Restituzione del premio

- (a) Per un Contratto di assicurazione del Piano di un Altro Creditore di Assicurazione Diretta che sia stato oggetto di recesso prima della data in cui la polizza sarebbe dovuta terminare (la “**Data di scadenza della polizza originale**”), il valore della Perdita futura può essere calcolato sulla base di una restituzione del premio (un “**Credito per restituzione del premio**”). Il valore di un Credito per restituzione del premio è pari al valore del premio assicurativo pagato per la parte della polizza assicurativa di cui il contraente non ha beneficiato a causa del recesso (il “**Premio non maturato**”). Il periodo temporale pertinente per calcolare tale porzione della polizza assicurativa decorre dalla data in cui la polizza è stata oggetto di recesso (“**Data di recesso**”) fino alla Data di scadenza della polizza originale. Per ciascuna polizza assicurativa, il processo di stima può comportare le seguenti fasi:
- Le informazioni relative alla polizza per qualsiasi polizza assicurativa con una Data di scadenza della polizza originale e successiva alla Data di recesso dovrebbero essere raccolte dal pertinente Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data di scadenza della polizza originale e il valore del premio originale pagato. Qualora non siano disponibili la data esatta di inizio della polizza, la data di scadenza originale della polizza o le informazioni relative al premio assicurativo, può essere presentata alla Società, per valutazione, una stima ragionevole e giustificabile.

- Per stimare l'importo del Premio non maturato alla Data di recesso, si dovrebbe utilizzare un calcolo della restituzione del premio. Ciò dovrebbe essere calcolato come segue:

Importo totale del premio x (giorni residui della polizza)/(giorni totali della polizza)

- $Total\ Premium\ Amount\ x\ \frac{Remaining\ Policy\ Days}{Total\ Policy\ Days}$

Dove

Importo totale del premio è pari al valore del premio assicurativo complessivo pagato alla Società per il Contratto di assicurazione del Piano

Giorni di polizza rimanenti è il numero di giorni di calendario (in valore assoluto) intercorrenti tra la Data di recesso e la Data di scadenza della polizza originale; e

Giorni totali di copertura è il numero di giorni di calendario (in valore assoluto) intercorrenti tra la Data di inizio della polizza e la Data di scadenza della polizza originale.

Ad esempio: il premio assicurativo originario pagato per una polizza di 1 anno (365 giorni) iniziata il 1 gennaio era £100. La Data di scadenza della polizza originale è 31 dicembre. La Data di recesso è 30 giugno. La restituzione del premio deve essere calcolata come segue:

$$£100 \times \frac{184}{365} = £50.41$$

Nota: Ove le polizze assicurative siano perpetue, nel senso che non vi è alcuna fine del periodo di copertura, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta saranno tenuti a formulare un'ipotesi ragionevole in merito alla data di fine della polizza. Le ipotesi saranno valutate dalla Società caso per caso.

- (b) In caso di presentazione di un Credito per restituzione del premio, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono fornire documentazione di supporto a sostegno del proprio credito. Ove pertinente, ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati sottostanti, calcolo della restituzione del premio e ipotesi selezionate, nonché prova dell'avvenuto pagamento dell'importo del premio assicurativo originario e informazioni sulla durata della polizza.

2.2.4 Stima del Credito IBNR

- (a) Il valore di una Perdita futura può essere stimato sulla base di una stima della perdita che si è verificata ai sensi del Contratto di assicurazione del Piano ma non è stata denunciata alla Società né scoperta dalla Società. I

Crediti per sinistro verificatosi ma non denunciato mirano a ricomprendere perdite che si può ragionevolmente prevedere siano (o siano state) subite dal contraente, ma che non sono ancora state denunciate alla Società oppure non sono ancora state scoperte.

Tutti i crediti che non sono stati notificati alla Società, inclusi tutti i potenziali crediti futuri che si può ragionevolmente prevedere si verificheranno nel periodo compreso tra la Data di efficacia del Piano e la Data di scadenza della polizza originale, ove presente, devono essere considerati nella stima IBNR. I richiedenti sono tenuti ad aver adottato misure sufficienti per mitigare il danno connesso a tali potenziali crediti futuri e, nel presentare un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato, dovrebbero dimostrare le misure adottate e per quali ragioni un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato sia ancora appropriato.

- (b) L'approccio che la Società ritiene debba essere adottato ai sensi del Piano, con riferimento alla stima di un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato, consiste nell'applicare un metodo di "frequenza e severità", come illustrato di seguito.

Un metodo di frequenza e severità richiede a un Altro Creditore di Assicurazione Diretta di stimare il numero complessivo di crediti che si prevede si verificheranno ai sensi del proprio Contratto di assicurazione del Piano e di elaborare una migliore stima delle passività future (incluse le spese) in conformità ai termini e alle condizioni della polizza applicabili a ciascun credito. Ciò può essere stimato per ciascuna polizza assicurativa pertinente detenuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta prima del recesso, al fine di determinare la stima complessiva di tutti i suoi Crediti per sinistro verificatosi ma non denunciato nei confronti della Società.

La stima finale di un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato esclude i Crediti concordati non pagati e i Crediti denunciati ma non ancora liquidati, che sono considerati separatamente sopra. Dovrebbe includere i crediti che sono stati notificati o individuati successivamente alla Data di efficacia del Piano.

Un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato può includere eventuali rettifiche a un Credito denunciato ma non ancora liquidato, nella misura in cui qualsiasi stima di un credito incluso come Credito denunciato ma non ancora liquidato possa rivelarsi inadeguata o eccessiva.

- (c) I seguenti passaggi dovrebbero essere applicati in relazione a ciascuna polizza pertinente detenuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta:

Stimare il numero complessivo di crediti che l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta può ragionevolmente prevedere di sostenere prima della Data di scadenza della polizza originale e che si prevede

siano coperti dal Contratto di assicurazione del Piano ma non siano ancora stati notificati alla Società.

Stimare l'importo del credito per ciascun tale credito. Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero fare riferimento all'esperienza pregressa in materia di crediti al fine di supportare le stime degli importi dei crediti selezionate, ad esempio ai Crediti concordati non pagati ove disponibili e pertinenti.

Applicare ai crediti attesi eventuali termini di polizza pertinenti, quali massimali di polizza o esclusioni.

La somma degli importi dei crediti stimati costituirà il Credito complessivo per sinistro verificatosi ma non denunciato dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta.

Applicare qualsiasi attualizzazione pertinente per il valore attuale del denaro.

- (d) Qualsiasi Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato dovrebbe essere valutato come una "migliore stima", nel senso che non intende essere né ottimistico né conservativo e intende rappresentare l'esito più probabile nell'ambito della gamma dei possibili esiti.

2.2.5 Approcci alternativi

- (a) Qualora un Altro Creditore di Assicurazione Diretta disponga di evidenza di aver subito una perdita a seguito del recesso della propria polizza per la quale non ha alcuna attuale esperienza in materia di crediti, in determinate circostanze può essere opportuno utilizzare informazioni che non si basano sulla storia pregressa dei crediti al fine di supportare tale credito. È probabile che una metodologia adeguata includa elementi tratti da confronti settoriali, linee di tendenza o studi demografici. Anche altri metodi, purché la motivazione e la base delle assunzioni siano spiegate chiaramente, potrebbero essere idonei.
- (b) L'approccio adottato dovrà basarsi sulle informazioni disponibili all'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. L'Altro Creditore di Assicurazione Diretta valutare quali informazioni e documentazione di supporto possa raccogliere e, pertanto, quale approccio debba essere sviluppato che massimizzi la sua capacità di fornire informazioni di supporto e giustificazione delle assunzioni utilizzate.
- (c) In tutti gli scenari, occorre considerare la probabilità che i crediti si manifestino effettivamente nella misura indicata dalla metodologia dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Il credito finale dovrà essere rettificato per tener conto di tale fattore, il tutto dovrà essere spiegato e documentato integralmente mediante la documentazione di supporto presentata unitamente al relativo Modulo di richiesta di indennizzo.

2.3 **Rettifiche**

Affinché l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta possa completare il proprio Modulo di richiesta di indennizzo, l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dovrebbe inizialmente stimare il proprio Credito del Piano alla Data di efficacia del Piano e successivamente rettificare tali stime per tener conto di:

- qualsiasi Credito denunciato ma non ancora liquidato il cui valore sia cambiato dalla sua presentazione originaria;
- eventuali importi dovuti alla Società che valgono a compensare il Credito del Piano dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta, ad esempio, spese di difesa, premio assicurativo non pagato; e
- qualsiasi nuova informazione ricevuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dopo la Data di efficacia del Piano.

Il valore del credito dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dopo tali rettifiche, se del caso, dovrebbe essere il valore indicato nel Modulo di richiesta di indennizzo di tale Altro Creditore di Assicurazione Diretta.

Se il valore stimato di un Credito denunciato ma non ancora liquidato è cambiato dalla presentazione originaria alla Società e prima del Termine per la presentazione delle richieste, tale variazione deve essere supportata con documentazione di supporto. Ciò deve essere presentato unitamente al Modulo di richiesta di indennizzo dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. La documentazione di supporto include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati sottostanti, la metodologia e le assunzioni selezionate. L'importo del Credito denunciato ma non ancora liquidato sarà quindi valutato dalla Società sulla base dei meriti della presentazione della richiesta.

Dopo il Termine per la presentazione delle richieste, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta non hanno diritto di presentare o modificare un Credito del Piano e qualsiasi Documentazione a supporto ricevuta dopo il Termine per la presentazione delle richieste (salvo richiesta della Società) sarà presa in considerazione esclusivamente a discrezione della Società.

2.4 **Documentazione di supporto**

La documentazione di supporto che gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero fornire a supporto delle loro stime dei Crediti del Piano è indicata all'Allegato 2 e può altresì essere reperita sul sito web.

Schedule 2

Allegato alla documentazione di supporto

Introduzione

Il presente **Allegato 2** stabilisce il livello di documentazione di supporto che dovrebbe essere fornito da un Creditore del Piano a supporto dei diversi approcci utilizzati per stimare i Crediti del Piano, come descritto in **Allegato 1**

Qualora il Creditore del Piano adotti tecniche diverse da quelle indicate in **Allegato 1** deve essere fornita documentazione di supporto completa, incluse descrizioni complete delle tecniche adottate e delle ipotesi formulate, inclusi dati di supporto per giustificare ciascuna delle ipotesi formulate.

Documenti di supporto richiesti per la rettifica del credito:

Crediti concordati non pagati

Tutti i creditori con Crediti concordati non pagati dovrebbero fornire una copia della loro Lettera di offerta o qualsiasi altra evidenza che attesti che il credito è stato concordato da Elite.

Per tutti i creditori con crediti, ad eccezione dei Crediti concordati non pagati, deve essere fornito quanto segue:

- Breve sintesi del Credito/Perdita/Perdita futura
- Scheda di polizza Elite firmata
- Testo della polizza Elite e/o Termini e condizioni
- Prova d'identità (Passaporto/Patente di guida/Carta d'identità nazionale)
- Prova del pagamento del Credito, se già estinto (Estratto conto bancario, ricevuta ecc.)
- Documenti di supporto che attestino esplicitamente il Credito/Perdita/Perdita futura (ad es. restituzione del premio, copertura sostitutiva o stima IBNR).
- Per tutti i crediti, ad eccezione dei Crediti per restituzione del premio e dei Crediti per copertura sostitutiva, prova della notifica del Credito (se soggetta a termini)
- Per tutti i crediti, ad eccezione dei Crediti per restituzione del premio e dei Crediti per copertura sostitutiva, eventuali documenti specifici indicati come necessari per presentare un credito ai sensi della formulazione della polizza Elite e/o dei Termini e condizioni

Tutti i documenti di cui sopra devono essere forniti in modo leggibile e per intero.

Esempi di Documenti di supporto per la copertura sostitutiva:

- Preventivo della copertura sostitutiva, comprensivo del premio assicurativo dovuto e delle condizioni di polizza.

- Confronto con la polizza Elite originale, inclusi, a titolo non esaustivo:
 - Durata residua
 - Valore della somma assicurata
 - Immobile, contenuto o servizio a rischio
 - Condizioni di polizza, incluse le voci di danno e le esclusioni
- Dettagli di eventuali altre differenze rilevate tra la polizza Elite originale e la copertura sostitutiva.

Esempi di Documenti di supporto per la restituzione del premio:

- Documento di polizza originale o prova della Data di inizio della polizza, della data di fine della polizza e dell'importo del premio assicurativo originale versato (se non forniti nel Programma assicurativo firmato Elite).
- Per le polizze perpetue, fornire le ipotesi e le giustificazioni formulate in merito alla data di fine della polizza.
- Prova di eventuali variazioni nella tipologia di rischio o nella pregressa sinistrosità.
- Calcolo della restituzione del premio, inclusi i dettagli della metodologia e delle ipotesi utilizzate. Ad esempio, gli elementi di input nella formula prevista al Paragrafo 2.2.3 delle Linee guida per la stima dei crediti.

Esempi di documentazione a supporto per la stima IBNR:

- Metodologia, ipotesi e calcoli sottostanti della stima IBNR, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - Stima del numero totale futuro di crediti attesi e relativa giustificazione. Specificare se ciascun credito individuale costituisce un Credito concordato non pagato, un Credito denunciato ma non ancora liquidato ovvero un futuro Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato.
 - Stima dell'importo totale futuro atteso per ciascun credito e relativa giustificazione.
 - Applicazione delle condizioni di polizza ai crediti (ad es. limiti di polizza o esclusioni).
 - Dati storici e/o dati esterni utilizzati a supporto delle ipotesi selezionate.
 - Qualsiasi altra ipotesi chiave, ad esempio l'inflazione.
 - Qualora siano stati utilizzati metodi alternativi rispetto a quelli prescritti nelle Linee guida per la stima dei crediti, in aggiunta a quanto sopra, si prega di fornire una descrizione delle ragioni per cui sono stati adottati metodi alternativi e una panoramica del metodo utilizzato.

- Prova delle azioni intraprese per mitigare la Perdita futura (come richiesto nell'ambito di un Credito per Danni da Recesso).

Esempi di documentazione a supporto per le linee Garanzia del Fabbricato/Costruzione:

- Prova della titolarità (atti di proprietà ecc.)
- Perizia e/o altra relazione professionale
- Preventivi e fatture per eventuali lavori eseguiti
- Dettagli relativi alla costruzione, inclusi Dichiarazione di apertura del cantiere, Verbale di accettazione dei lavori ecc.
- Dettagli relativi agli appaltatori/lavoratori coinvolti nei lavori
- Fotografie
- Preventivi (almeno due) e fatture per i lavori di ripristino

Esempi di documenti di supporto per i rami Property & Casualty (danni ai beni e responsabilità civile):

- Prova della titolarità
- Rapporto di polizia
- Perizia e/o altra relazione professionale
- Fotografie

Esempi di documenti di supporto per i rami Responsabilità civile e Responsabilità civile professionale:

- Lettera di richiesta e altra corrispondenza ai sensi del protocollo pre-contenzioso
- Perizia e/o altra relazione professionale
- Documentazione relativa ai procedimenti giudiziari (Dettagli relativi a richieste, difesa, sentenze, ricorsi ecc.)
- Accordi transattivi/Ordinanze di consenso (provvedimenti del Tribunale emessi su accordo delle parti)

Esempi di documenti di supporto per i rami garanzia con copertura assicurativa:

- Contratto e garanzia dei fornitori/installatori
- Dettagli dell'installazione (inclusi disegni tecnici, specifiche, rilievi ecc.)
- Prova di pagamento dell'installazione originaria
- Perizia e/o altra relazione professionale
- Preventivi (almeno due) per qualsiasi lavoro proposto

Esempi di documenti di supporto per i rami Bond/Surety:

- Documentazione relativa ai procedimenti giudiziari (Dettagli relativi a richieste, difesa, sentenze, ricorsi ecc.)
- Accordi transattivi/Ordinanze di consenso (provvedimenti del Tribunale emessi su accordo delle parti)

Esempi di documenti di supporto per i rami auto:

- Documentazione relativa ai procedimenti giudiziari (Dettagli relativi a richieste, difesa, sentenze, ricorsi ecc.)
- Rapporto di polizia
- Perizia e/o altra relazione professionale.

Esempi di documenti di supporto per i rami ATE/BTE:

- Documentazione relativa ai procedimenti giudiziari (Dettagli relativi a richieste, difesa, sentenze, ricorsi ecc.)
- Perizia e/o altra relazione professionale
- Fatture per esborsi

Schedule 3
Modulo di richiesta di indennizzo